SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 luglio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli e nomina della commissione straordinaria. (21A04327) . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 14 giugno 2021.

Agevolazioni riconosciute al progetto di cooperazione internazionale dal titolo «E! 113972 TriQ4Durum» presentato nell'ambito del bando Eurostars C.o.D. 12 Call 2019. (Decreto n. 1392/2021). (21A04260) . . . . *Pag.* 25

DECRETO 14 giugno 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Medlinks» presentato nell'ambito del programma PRIMA Call 2020. (Decreto n. 1366/2021). (21A04310). . . . . . *Pag.* 29

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 7 luglio 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Torrone di Bagnara e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Torrone di Bagnara». (21A04251) . . . . . . *Pag.* 33

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 25 giugno 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Primavera a responsabilità limitata in liquidazione», in Cisternino e nomina del commissario liquidatore. (21A04216). *Pag.* 34

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 7 luglio 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Translarna». (Determina n. DG/817/2021). (21A04289). *Pag.* 35

DETERMINA 7 luglio 2021.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Cablivi» non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. DG/801/2021). (21A04290). *Pag.* 37

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacosamide Teva» (21A04217) *Pag.* 38

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Aristo Pharma». (21A04218) *Pag.* 42

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nomafen» (21A04219) *Pag.* 44

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Afterel» (21A04252). *Pag.* 44

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tilarin» (21A04253) *Pag.* 45

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glicerina S. Pellegrino». (21A04254) *Pag.* 45

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metotrexato Addenda». (21A04255) *Pag.* 45

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diapylori». (21A04261) *Pag.* 46

Ministero dell'interno

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione Buddhista Italiana, in Roma (21A04328) *Pag.* 46

Ministero della difesa

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, dell'immobile demaniale di pertinenza dell'ex «Campo di Tiro a Segno», in Villabassa. (21A04303). *Pag.* 46

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, dell'installazione militare denominata «CRT Cameri», in Cameri. (21A04304) *Pag.* 46

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Richiesta di riconoscimento come I.G.P. del «Caciottone di Norcia» (21A04249) *Pag.* 46

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Marano di Napoli (Napoli) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 21 ottobre 2018;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 2021;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Marano di Napoli (Napoli) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Gerardina Basilicata - prefetto a riposo;

dott. Giuseppe Garramone - dirigente generale della polizia di Stato;

dott. Valentino Antonetti - dirigente di II fascia - area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 18 giugno 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2021
Ministero dell'interno, foglio n. 2029

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Marano di Napoli (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 21 ottobre 2018, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di verifiche svolte dalle forze dell'ordine sugli amministratori eletti e sui componenti dell'apparato burocratico che hanno evidenziato possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte della criminalità organizzata, il prefetto di Napoli ha disposto, per gli accertamenti di rito, con decreto del 30 settembre 2020, successivamente prorogato, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Napoli, sentito nella seduta del 7 maggio 2021 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica - direzione distrettuale antimafia di Napoli e del procuratore f.f. della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti malavitosi.

La relazione del prefetto, nel porre in rilievo che alcuni enti locali limitrofi sono stati destinatari di analogo provvedimento di scioglimento *ex* art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, evidenzia che il Comune di Marano di Napoli insiste nel contesto territoriale della periferia settentrionale di Napoli caratterizzato dalla presenza di numerosi sodalizi criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti, alle estorsioni, al riciclaggio di attività illecite, alle speculazioni edilizie. In particolare, le indagini ispettive hanno posto in rilievo le spiccate attitudini imprenditoriali di tali organizzazioni criminali nel reinvestire i proventi illeciti in operazioni immobiliari e nel condizionare le attività economiche di quel territorio, nonché la capacità di infiltrarsi nella vita amministrativa dell'ente locale. Significativa in tal senso la circostanza che la prefettura di Napoli, come sarà più dettagliatamente descritto in seguito, sulla base anche delle risultanze giudiziarie della locale procura della Repubblica, ha emesso numerose interdittive antimafia nei confronti di imprese operanti sul territorio del Comune di Marano di Napoli riconducibili, direttamente o indirettamente, ai sodalizi criminali operanti in ambito locale.

Il consiglio comunale di Marano di Napoli è già stato sciolto per condizionamenti di tipo mafioso con decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1991 e con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2016, conseguentemente l'amministrazione in carica è quella subentrata all'ultima commissione straordinaria nominata ai sensi dell'art. 144, decreto legislativo n. 267/2000; proprio a questo riguardo, la relazione della commissione d'indagine pone in evidenza una sostanziale continuità amministrativa atteso che ben sei degli attuali componenti del civico consesso (un quarto dei consiglieri assegnati) hanno fatto parte della consiliatura che nel 2016 è stata destinataria del provvedimento dissolutorio.

Di particolare rilievo in tal senso è la posizione di un *ex* consigliere di minoranza - ininterrottamente presente nella compagine amministrativa dell'ente dal 1993, ricoprendo anche la carica di sindaco per tre mandati - dimessosi nel febbraio 2020 dopo che nei suoi confronti è stata emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari per concorso esterno in associazione mafiosa. Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari a carico del predetto consigliere comunale, seppure i fatti contestati risalgono al 2006, in quanto lo stesso, pur ricoprendo al momento dell'arresto un ruolo non di vertice, è risultato essere in grado di orientare dall'interno le scelte nevralgiche dell'amministrazione comunale e capace di manipolare le vicende locali con chiare connessioni camorristiche.

La commissione d'indagine ha analiticamente esaminato il profilo dei singoli amministratori, ponendo in evidenza un'intricata rete di rapporti parentali e di frequentazioni con esponenti delle locali consorterie e sottolineando come tale stato di cose abbia condizionato l'attività amministrativa in favore di ambienti controindicati. A questo riguardo, il lavoro dell'organo ispettivo ha posto nel giusto rilievo il fatto che in alcune zone della città, nelle quali è più pregnante la presenza della criminalità organizzata, taluni candidati hanno riscosso maggiori consensi elettorali rispetto ad altre aree.

Analoghe criticità sono emerse anche nei confronti del personale amministrativo del comune, in particolare per alcuni dipendenti sono stati riscontrati pregiudizi penali e di polizia oltreché stretti rapporti parentali e di relazione con esponenti della locale criminalità organizzata.

Ulteriore elemento che evidenzia una situazione di forte precarietà dell'ente è rappresentato dal fatto che in un arco di tempo limitato (dal 2018) si sono avvicendati ben sei segretari comunali - figura professionale che riveste anche il ruolo di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente locale - circostanza che attesta l'esercizio discontinuo delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa con ripercussioni anche sulle attività gestionali dell'ente.

L'organo ispettivo, prendendo anche spunto dalle risultanze delle diverse indagini svolte dall'autorità giudiziaria, ha rilevato un diffuso quadro di illegalità nei diversi settori amministrativi. A tal riguardo, è significativo il dato risultante dai trentadue provvedimenti interdittivi antimafia emessi dalla prefettura di Napoli negli ultimi diciotto mesi, che hanno riguardato imprese operanti sul territorio del Comune di Marano di Napoli riconducibili ad imprenditori legati ai locali clan camorristici, attivi nei diversi settori commerciali quali ristoranti, macellerie, mercato ortofrutticolo, onoranze funebri. La relazione della commissione d'indagine riferisce di diffuse carenze istruttorie degli uffici comunali preposti, soprattutto in materia di accertamenti antimafia, alcuni dei quali sono stati disposti solo dopo l'avvio di indagini giudiziarie o di approfondimenti richiesti dalla prefettura di Napoli, circostanze queste che attestano una colpevole inerzia degli organi comunali atteso che le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 impongono agli enti interessati dal provvedimento *ex* art. 143 T.U.O.E.L. di acquisire le informative antimafia per i cinque anni successivi allo scioglimento.

Anche l'azione ispettiva svolta in materia urbanistica, in particolare sull'attività concernente il rilascio di permessi di costruire, ha evidenziato numerose illegittimità ed anomalie quali il mancato rispetto dell'indice di edificabilità, l'inosservanza di norme regionali di settore, la violazione del regolamento comunale, gli ampliamenti volumetrici illegittimi, nonché il rilascio di permessi di costruire in sanatoria in assenza di autorizzazione sismica. Al riguardo, è indicativo il fatto che su undici permessi di costruire analizzati ben nove vedono quali beneficiari soggetti collegati, direttamente o indirettamente, alle locali famiglie criminali; in particolare, cinque dei predetti permessi sono stati rilasciati in favore di un soggetto riconducibile al locale capo cosca.

L’inerzia dell’amministrazione comunale è stata segnalata anche per quanto attiene all’abusivismo edilizio, le cui azioni di contrasto si sono limitate esclusivamente al piano formale con l’adozione di provvedimenti di demolizione dei manufatti abusivi rimasti, nei fatti, ineseguiti. Le verifiche ispettive hanno posto in rilievo, emblematicamente, come le diverse mancate demolizioni di abusi edilizi riguardino manufatti realizzati da soggetti contigui alle locali consorterie. A tal proposito, il prefetto di Napoli pone in rilievo come l’amministrazione comunale sia venuta meno ad un preciso obbligo di attivarsi da parte dei soggetti deputati alla vigilanza sull’attività urbanistica atteso che l’ordine di demolizione di opere abusive costituisce attività vincolata del comune, non essendovi spazio per una graduazione discrezionale delle sanzioni.

Oltremodo significativa della forza prevaricatrice della criminalità organizzata nei confronti dell’amministrazione comunale è la vicenda concernente la realizzazione di un manufatto abusivo e l’occupazione *sine titulo* di un’area adibita ad autorimessa priva di autorizzazione da parte di un soggetto controindicato legato da rapporti di parentela con il locale capo clan camorrista. Il caso in questione - sul quale è intervenuta anche la procura della Repubblica di Napoli, direzione distrettuale antimafia - è ampiamente riportato nella relazione della commissione d’indagine nella quale si riferisce di alcune anomalie concernenti, in particolare, le condotte dei vigili urbani che, sebbene incaricati di effettuare i richiesti sopralluoghi, non hanno assunto alcun provvedimento tanto che i predetti abusi sono emersi solo a seguito di un successivo accertamento del locale comando dei carabinieri. A tal riguardo, nella relazione prefettizia viene evidenziato che l’amministrazione comunale non ha adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei menzionati agenti, nonostante il rinvio a giudizio dei medesimi disposto dalla procura della Repubblica di Napoli - direzione distrettuale antimafia per i reati di cui agli articoli 110, 328, commi 1 e 2 e 416-*bis* del codice penale con l’aggravante di aver favorito la criminalità organizzata.

La commissione d’indagine ha inoltre esaminato le procedure per l’affidamento di appalti di lavori o servizi pubblici dalle quali è emersa una gestione non trasparente e avulsa dal rispetto delle disposizioni previste dalla normativa di settore. La disamina degli affidamenti del servizio manutenzione impianti termici dei vari immobili di proprietà dell’ente ha evidenziato che l’amministrazione comunale dal 2018 al 2020 ha affidato ripetutamente il servizio ad una sola impresa, contravvenendo alle vigenti disposizioni di settore, in particolare alla mancata rotazione degli inviti nella procedura di affidamento di cui all’art. 236 del decreto legislativo n. 50/2016. Viene, altresì, evidenziato che l’amministrazione ha disposto ripetuti e frazionati affidamenti, con durate limitate nel tempo in luogo di quello che avrebbe potuto essere un affidamento di appalto pluriennale, *modus procedendi* che, di fatto ha comportato una sostanziale elusione della normativa prevista dal codice degli appalti e delle connesse disposizioni antimafia.

Vengono inoltre segnalate partecipazioni della stessa società in diversi consorzi dove sono presenti altri soci esponenti di locali organizzazioni criminali o, ancora, partecipazioni in altre società ove figurano anche ditte colpite da provvedimento interdittivo antimafia.

Il prefetto di Napoli segnala altresì la concessione in esclusiva su tutto il territorio comunale del pubblico servizio di acqua potabile, affidato ad una società mista con capitale pubblico e privato, unitamente a molti altri servizi attinenti alla gestione delle acque, senza l’espletamento di alcuna gara ad evidenza pubblica. Vengono al riguardo segnalate perplessità sulla legittimità di tale scelta, atteso che la predetta società è partecipata per il 49% da una ditta privata, circostanza che rende illegittimo l’affidamento diretto alla predetta società di importanti opere e servizi pubblici; peraltro, come evidenziato nella relazione della commissione d’indagine, non è stato possibile risalire ai proprietari della quota societaria privata nonostante le verifiche della Guardia di finanza. È tuttavia significativo il fatto che la società affidataria del servizio è stata costituita su iniziativa di un *ex* amministratore di un comune limitrofo - ente anch’esso sciolto ai sensi dell’art. 143 T.U.O.E.L. - condannato alla pena di otto anni di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso.

La commissione d’indagine ha analizzato anche la complessa vicenda concernente l’appalto per la realizzazione di opere infrastrutturali di urbanizzazione primaria, strade, parcheggi, rete di sottoservizi per un valore di circa 45 milioni di euro aggiudicato nell’agosto 2004.

Nel 2018 la commissione straordinaria incaricata della gestione del Comune di Marano di Napoli dette avvio ad una verifica volta ad accertare la realizzazione delle opere previste all’esito della quale sono emerse difformità urbanistiche.

La relazione del prefetto evidenzia che il capitale della società aggiudicataria appartiene per la quasi totalità a due fratelli, entrambi destinatari nel 2017 di provvedimento restrittivo della libertà personale per vari reati tra cui quello previsto dall’art. 416-*bis* del codice penale, e che la stessa è attualmente sottoposta ad amministrazione giudiziaria decisa dalla procura di Napoli - direzione distrettuale antimafia.

È al riguardo emblematico che la concessione in argomento sia stata revocata nel 2018 dall’organo di gestione straordinaria a seguito delle menzionate verifiche che avevano evidenziato numerose violazioni nonché la sopravvenuta carenza dei requisiti in capo all’aggiudicataria, mentre l’amministrazione comunale attualmente in carica, subentrata alla gestione straordinaria, ha consentito alla *ex* concessionaria di stipulare contratti e di riscuotere i canoni di locazione da parte dei conduttori di *stand* realizzati nella struttura.

Come sottolineato nella relazione prefettizia, solo dopo aver appreso delle indagini ispettive disposte al riguardo dalla commissione d’indagine il Comune di Marano di Napoli avrebbe avviato lo sgombero di cinque imprese insistenti nell’area in questione, circostanza che evidenzia atteggiamenti dell’amministrazione comunale che si sono risolti in favore di soggetti contigui alla criminalità organizzata.

Anomalie in parte analoghe hanno caratterizzato la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata atteso che nonostante le sollecitazioni pervenute da parte dell’Agenzia nazionale beni confiscati gli stessi, almeno fino al 29 marzo 2021 non sono stati destinati per gli utilizzi previsti dalla normativa di settore mentre per quanto riguarda gli altri beni confiscati l’organo ispettivo ha rilevato che solo dopo il suo insediamento è stato predisposto un bando per la loro assegnazione. Tali elementi attestano una condotta dilatoria dell’amministrazione non in linea con le finalità perseguite dalla legge, interrotta solamente per effetto dell’intervento della commissione d’accesso.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell’amministrazione comunale di Marano di Napoli, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell’istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l’intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell’ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l’adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli), ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza e all’estensione dell’influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 10 giugno 2021

Il Ministro dell’interno: LAMORGESE

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

PREFETTURA DI NAPOLI
Segreteria di Sicurezza
Prot. 30/21 N.C. - Area - I O.S.P
del 10/5/2021

Al Sig. Ministro dell'Interno

ROMA

OGGETTO: Comune di Marano di Napoli (abitanti 59.874). Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000

L'Amministrazione comunale di Marano di Napoli si è insediata a seguito delle consultazioni amministrative tenutesi nella tornata elettorale straordinaria dell'ottobre e novembre 2018, ed è subentrata ad una gestione commissariale che ha retto l'ente in ragione dello scioglimento di quegli organi elettivi disposto ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 267/00, con DPR del 30 dicembre 2016, per infiltrazioni della criminalità organizzata. E' governata dal Sindaco, *omissis*, che guida una coalizione composta dal *omissis*.

In via preliminare, va evidenziato che **il Comune di Marano di Napoli è stato già destinatario di altri due provvedimenti di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso**, nel 1991, durante il mandato del sindaco *omissis* a capo di una coalizione di liste civiche e nel 2004, quando era sindaco *omissis*, sostenuto da una maggioranza di centro sinistra. Il *omissis*, *omissis*, da consigliere di minoranza in carica, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari **per concorso esterno in associazione mafiosa** e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, per fatti commessi tra il 2004 ed il 2006.

La peculiare storia dell'ente e la sua collocazione geografica in un'**area ad alta incidenza criminale** hanno determinato un costante monitoraggio degli organi politico-amministrativi, e, dalle più recenti informazioni acquisite dalle Forze di Polizia, anche **l'ultima consiliatura non è apparsa avulsa dalle medesime modalità gestionali che avevano contrassegnato le precedenti compagini elettive destinatarie della misura di cautela antimafia** come si dirà nel corso della presente relazione.

L'attività di osservazione ha confermato una **preoccupante rete di collegamenti, parentele, collusioni e cointeressenze di soggetti appartenenti ad organizzazioni malavitose locali con amministratori e dipendenti.**
L'attenta analisi dell'apparato amministrativo ha rivelato una **singolare vicinanza familiare e una contiguità con ambienti criminali di numerosi dipendenti, inseriti in uffici particolarmente esposti a rischio di corruttela e di interferenza malavitosa,** evidenziate anche nel tempo, dalla dimostrata inerzia degli uffici comunali nei confronti di imprese ed attività riconducibili alle famiglie delle locali consorterie criminali. Allo stato **permangono, quindi, situazioni di rilievo da un punto di vista preventivo antimafia,** quali la presenza in organico di diversi dipendenti collegati a soggetti contigui ai locali sodalizi criminali, già riscontrati nello scioglimento del 2016, circostanze cui non è

stato possibile porre rimedio in quanto i dipendenti comunali sono garantiti da contratti di lavoro a tempo indeterminato.

In relazione al delineato scenario ed a fronte di esposti e segnalazioni rappresentative di forme di condizionamento nella gestione dell'ente e sulla base delle notizie fornite dalle Forze dell'Ordine, previo conforme avviso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, **lo scrivente ha chiesto di essere delegato all'esercizio dei poteri d'accesso**, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 629/1982, conferiti con D.M. n. 17102/128/51(11) - Uff. V - Affari Territoriali 0000-3801/3 del 22 settembre 2020.

In conseguenza, con decreto prefettizio n. 0270937/Area II EE.LL. del 30 settembre 2020, è stata costituita la **Commissione di indagine**, composta dal *omissis*, *omissis* e dal *omissis*, per verificare la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata, o di forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla stessa affidati, ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio previsto dall'art. 143 del D. Lgs. n.267/2000.
L'Organo ispettivo, insediatosi presso l'ente il 02 ottobre 2020, ha svolto la sua attività inizialmente per tre mesi, chiedendo poi, in ragione della complessità delle verifiche, la proroga dell'incarico per un analogo periodo, concessa con provvedimento prefettizio n. 0366733 in data 23 dicembre 2020.

Per ogni ritenuto necessario approfondimento conoscitivo sulle conclusioni rese ad esito dell'attività ispettiva, **si fa rinvio alla relazione integrale della Commissione di indagine.**

Inquadramento territoriale e contesto criminale
Appare prioritariamente utile focalizzare il **contesto territoriale e le dinamiche criminali** che interessano l'area in cui si colloca il Comune di Marano, prima di analizzare, nel dettaglio, gli esiti ispettivi, con riferimento alle posizioni degli amministratori, dei dipendenti comunali e alle principali procedure amministrative.
L'Ente è un comune di 59.874 abitanti, situato in provincia di Napoli. Il territorio ha un'estensione di circa 15,64 km2, su un terreno collinoso e una elevata densità abitativa, pari a 3.827,84 ab/km2. Confina con i comuni di Napoli (974.074 abitanti), Quarto (40.930 abitanti), Villaricca (31.122 abitanti), Calvizzano e Mugnano di Napoli (rispettivamente 12.329 e 34.828 abitanti). Il territorio comunale è gravato da numerosi vincoli (idrogeologico, paesistico, sismico) e composto, essenzialmente, da due zone territorialmente molto differenti tra loro, con una parte collinare, che si innalza verso la zona Camaldoli di questo capoluogo, e l'altra posta a valle della prima, che si estende verso le aree pianeggianti del comprensorio Giuglianese.
In quest'area, che riveste anche un ruolo di cerniera tra il Giuglianese e la periferia del capoluogo napoletano, **è radicata la presenza di organizzazioni criminali di rilevante caratura (clan *omissis*, clan *omissis*, clan *omissis*)** che operano nei settori degli appalti pubblici, delle costruzioni e del riciclaggio del danaro in attività illecite.
I *omissis* provengono da una lunga storia di malavita ed hanno prevalso sull'area per alcuni decenni; *omissis* si sono affermati negli ultimi quindici anni e, dopo l'arresto del capo clan *omissis*, risulta avere preso predominanza il sodalizio criminale capeggiato da *omissis*. L'indiscussa prevalenza del **clan** *omissis* si appalesa chiaramente nella **vicenda del garage** *omissis*, che si descriverà nel seguito della relazione, che vede il coinvolgimento di due elementi del comando vigili urbani.

Le predette organizzazioni criminali risultano essere state, in ordine di tempo, rispettivamente capeggiate da:
omissis, di *omissis* e di *omissis*, nato a *omissis*, arrestato nel maggio 2001 dopo una lunga latitanza, già inserito nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi. E' deceduto a *omissis*, durante la detenzione;
omissis, di *omissis* e di *omissis*, detto *omissis*, detenuto, arrestato dopo una lunga latitanza;
omissis, di *omissis* e di *omissis*, nato a *omissis*, attualmente detenuto dopo essersi reso latitante per ben quindici anni, in quanto destinatario di provvedimenti coercitivi della libertà personale emessi per i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsioni ed altro.
Il clan *omissis* ha alle spalle una lunga storia criminale, così come documentato da numerose attività investigative che lo fanno ritenere contiguo alle "famiglie malavitose" siciliane di maggiore spessore criminale. Risulta avere avuto ottimi rapporti con il clan *omissis* di *omissis*, con il clan capeggiato da *omissis* di *omissis* e con il clan capeggiato da *omissis*, detto *omissis*, attivo nell'area occidentale di Napoli. Le attività prevalenti del clan sono la speculazione edilizia, traffico di sostanze stupefacenti dall'estero, estorsioni e reimpiego dei proventi illeciti nelle attività economiche locali ed estere.
Il clan *omissis*, nonostante la detenzione del proprio capo, *omissis*, tratto in arresto in *omissis* nel mese di *omissis* dopo 15 anni di latitanza, è un sodalizio camorristico operante sul territorio del comune di Marano di Napoli, con influenza anche nei comuni di Quarto e di Calvizzano.
Gli *omissis*, insieme ai *omissis*, sono oramai considerati i successori del clan *omissis* .
Il percorso di crescita degli *omissis* è legato sia alla storia dei *omissis* che dei *omissis*, grazie soprattutto all'esistenza di solidi legami familiari.
Nonostante i numerosi arresti di esponenti di vertice e affiliati, la leadership criminale a Marano resta ad appannaggio delle citate storiche consorterie camorristiche che hanno mostrato vitalità nel rigenerarsi e nel mantenere il controllo e la gestione delle attività illecite, consolidando le proprie risorse finanziarie attraverso gli investimenti in territori nazionali e oltreconfine, tramite molteplici attività imprenditoriali.
La loro attuale capacità pervasiva ed influenza criminale è comprovata da cinque provvedimenti restrittivi emessi dal GIP del Tribunale di Napoli negli ultimi due anni: nel settembre *omissis*; il *omissis*; il *omissis* a carico di *omissis*, *omissis* (consigliere comunale *omissis*), sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari il *omissis* in quanto accusato dei reati di cui agli artt. 110, 416 bis co.1,2,3,4,5,6,8 c.p., unitamente a *omissis*, per aver contribuito al rafforzamento del clan camorristico *omissis* operativo in quel territorio, per le aggiudicazioni degli appalti del P.I.P. ed altre attività in Marano di Napoli; altra misura cautelare adottata il *omissis* (*omissis*) eseguita dai Carabinieri nei confronti di elementi di vertice e affiliati delle famiglie *omissis*.
Le indagini hanno fatto luce sulla capacità del clan di gestire la lunga latitanza del boss *omissis*, capo dell'omonimo clan, sulle relazioni del sodalizio con i trafficanti internazionali per l'importazione dalla Spagna di ingenti quantità di stupefacenti, di infiltrarsi nella vita amministrativa dell'Ente locale nonché sulle spiccate capacità imprenditoriali nel reinvestire i proventi illeciti in operazioni immobiliari.
Il cartello criminale, tramite le sue componenti, estende la sua influenza anche nei comuni limitrofi, avvalendosi di imprenditori affiliati che si sono occupati di reinvestire in attività commerciali i proventi dei citati gruppi criminali.
A riprova di ciò, si evidenzia che **questa Prefettura ha emesso diverse interdittive antimafia nei confronti di imprese commerciali operanti sul territorio di Marano di Napoli riconducibili, direttamente o indirettamente, ai sodalizi criminali locali**, prendendo spunto anche dalle risultanze giudiziarie della locale Procura della Repubblica - DDA.

Al pari degli altri storici sodalizi dell'area, anche i clan *omissis* si sono confermati abili nell'infiltrarsi e nel condizionare le attività dell'intera area territoriale, avvalendosi della forza di intimidazione propria del vincolo associativo e attraverso l'azione collusiva di amministratori affiliati al clan.
Al riguardo, si rammentano gli **scioglimenti dei comuni limitrofi** di Quarto (1992 e 2013), Calvizzano (2018), Giugliano in Campania (2013), Villaricca (1993, ed attualmente oggetto di accertamenti ispettivi antimafia) e di Sant'Antimo (1991 e 2020), anche per i collegamenti indiretti del clan *omissis* con il clan *omissis*.

AMMINISTRATORI
Per quanto riguarda l'attuale compagine elettiva, insediatasi nel novembre 2018, va evidenziato che **sono risultati eletti 6 (sei) consiglieri comunali, sui 24 assegnati, già in carica nell'amministrazione disciolta nel 2016.** I sei amministratori rieletti sono *omissis*, oggi nella minoranza consiliare; *omissis*, del *omissis*, oggi nella maggioranza consiliare; *omissis*, candidata *omissis*, già *omissis* e *omissis* nel *omissis*; *omissis*, eletto nella lista *omissis* e *omissis*, che milita nella minoranza consiliare, in quanto ha surrogato *omissis*.
A ciò deve aggiungersi, quale altro elemento di interesse ai fini delle valutazioni concernenti la permeabilità degli organi elettivi e burocratici comunali, le **numerose accertate parentele nonché le rilevate frequentazioni e cointeressenze dei neoeletti consiglieri comunali con elementi di spicco delle potenti consorterie criminali locali.**

Omissis
L'amministrazione in carica è retta dal *omissis*, eletto con 7.033 voti a seguito di ballottaggio con il candidato *omissis*, che nell'ultimo scrutinio riscuoteva 5.672 preferenze. E' sostenuto da *omissis*, e dal *omissis*. La sua amministrazione, come detto, è subentrata, nel novembre 2018, ad una gestione commissariale che ha guidato l'Ente in ragione dello scioglimento di quegli organi elettivi disposto ai sensi dell'art. 143 del D. lgs. 267/00, con DPR del 30 dicembre 2016, per infiltrazioni della criminalità organizzata.
Il *omissis* ha una indiretta parentela con la famiglia *omissis*. Risulta essere imparentato con la famiglia *omissis*, ritenuta contigua agli ambienti malavitosi maranesi perché a sua volta legata da vincoli di parentela con i *omissis*. Infatti, *omissis*, cugina di *omissis* coniugato con *omissis*, sorella di *omissis* coniuge di *omissis*, figlio del noto capo clan camorristico *omissis*. Quindi, *omissis* è la cugina del cognato di *omissis*.

Omissis
omissis. **È coniugato con *omissis*, sorella non convivente di due pregiudicati gravati da molteplici pregiudizi penali.**

Consiglieri comunali
omissis, consigliere di maggioranza, figlio di *omissis*, già assessore al comune di Marano agli inizi degli anni '90 e candidato sindaco nel *omissis*, risulta **segnalato per vari reati tra cui omicidio colposo, reati contro la pubblica amministrazione, condanna per furto aggravato**; *omissis*, padre di *omissis*, è coniugato con *omissis*, figlia di *omissis*, nato a Marano nel *omissis* e capostipite dell'omonimo gruppo criminale; *omissis* è anche il nipote del defunto nonno materno e già citato *omissis*, il quale a sua volta è fratello della deceduta *omissis*, madre del defunto *omissis*, già a capo dell'omonimo clan. *omissis*, inoltre, è la zia di *omissis*, ritenuto a capo dell'omonimo clan, tratto in arresto il *omissis* dopo una lunga latitanza (*omissis* è sorella di *omissis*, deceduto nel *omissis*, padre di *omissis*); *omissis* è il cugino di primo grado di *omissis*, *omissis* di maggioranza (i

rispettivi padri sono fratelli).
Il padre di *omissis*, *omissis*, in passato consigliere comunale del Comune di Marano di Napoli, è stato sottoposto nel *omissis* alla misura degli arresti domiciliari per una indagine scaturita nei confronti di ex amministratori del Comune di Marano di Napoli e di vari pregiudicati locali, tutti ritenuti organici al sodalizio criminoso facente capo alla famiglia camorristica *omissis* in ordine ai reati di cui all'art. 416 bis ed altro. Detto procedimento in seguito è stato poi archiviato.
omissis è cugino dell'imprenditore *omissis*, imputato nel processo sull'area PIP di Marano. *omissis* era socio di *omissis*, imprenditore giuglianese ucciso qualche anno fa e ritenuto affiliato al clan *omissis* di *omissis*. *omissis* risulta gravato da numerosi reati per associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsioni, detenzione armi, traffico di stupefacenti ed altro, ed è ritenuto affiliato al clan camorristico *omissis*;

omissis, consigliere di maggioranza, come detto è la cugina del predetto *omissis* (i padri sono fratelli) e, quindi, anche lei **è imparentata di primo grado con le famiglie** *omissis*;

omissis, consigliere di maggioranza, è **coniugato con** *omissis*, **nipote da parte paterna di** *omissis*, **capo dell'omonimo clan camorristico**, come detto tratto in arresto il *omissis* dopo una lunga latitanza, e di *omissis* e *omissis*, per i quali risultano inserimenti SDI per associazione per delinquere di tipo mafioso ed altri reati.
Inoltre lo stesso consigliere di maggioranza risulta essere stato sottoposto a numerosi controlli di polizia. In particolare, tra i controlli di maggiore interesse, risulta controllato con:
omissis, pluripregiudicato per associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di stupefacenti ed altro; sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.S. con obbligo di soggiorno (normativa antimafia);
con *omissis*, pluripregiudicato, ritenuto elemento apicale del locale clan camorristico *omissis*. Sul suo conto, in Banca Dati in uso alle FF.P., risultano inserimenti relativi ad associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
con *omissis* e *omissis*, figlie di *omissis*, fratello del più noto capo clan camorristico *omissis;*

omissis, consigliere di maggioranza, **risulta essere stata controllata nel 2013, con** *omissis*, **soggetto condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.** e gravato da numerosissimi precedenti penali, tra cui associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico e spaccio di stupefacenti;

omissis, consigliere di maggioranza, è stato **controllato in Napoli con** *omissis*, sul cui conto risultano inserimenti in Banca Dati in uso alle FF.P. **per associazione di tipo mafioso** più altri reati legati all'attività di gestione rifiuti non autorizzata, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti.
In data *omissis* veniva denunciato in stato di libertà dalla Stazione CC di Marano di Napoli, per violazione della norma in materia ambientale e di gestione dei rifiuti non autorizzata e deferito all'A.G. per "smaltimento illecito di acque reflue (*percolato*) ed immissione di rifiuti nelle acque sotterranee" in concorso, tra gli altri, con l'amministratore unico della società *omissis*., ditta che ha in atto lo svolgimento dell'appalto quinquennale del Servizio di igiene urbana al comune di Marano;

omissis, consigliere di minoranza, è stato **controllato con** *omissis*, il quale annovera **numerosissimi precedenti penali** e di polizia, tra cui **associazione per delinquere di tipo mafioso**, turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, falsità

materiale e falsità ideologica;

omissis, consigliere di minoranza, **militava nella maggioranza consiliare nell'amministrazione 2016 sciolta per infiltrazione mafiosa;** è **imparentato, tramite l'omonimo nonno paterno, con** *omissis*, che annovera precedenti per **associazione a delinquere di stampo mafioso** e reati connessi, in atto detenuto c/o Casa Circondariale di Napoli Secondigliano, tratto in arresto in data *omissis* dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale CC di Napoli, unitamente ai figli *omissis*, entrambi sottoposti al regime della detenzione domiciliare, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., in quanto ritenuti far parte dell'organizzazione camorristica denominata clan *omissis*;

omissis, consigliere di minoranza, **già vice sindaco dell'amministrazione** *omissis* **sciolta per infiltrazione mafiosa,** è la **cugina di** *omissis*, **coniugato con** *omissis*, **figlia del defunto capo clan** *omissis*;

omissis si è insediata come consigliere in data *omissis* a seguito delle dimissioni di *omissis* che militava nella minoranza consiliare. **Il** *omissis* **convivente,** *omissis*, in amministrazioni precedenti ha rivestito le cariche di consigliere ed assessore del Comune di Marano di Napoli. Dalle informazioni fornite sul suo conto, viene evidenziata l'esistenza di una **parentela con la nota famiglia** *omissis* **in quanto il padre di** *omissis*, **a nome di** *omissis*, **e la madre del defunto capo clan** *omissis*, a nome di *omissis*, risultavano **essere cugini di primo grado**;

omissis, insediatosi come consigliere comunale in data *omissis* a seguito delle dimissioni di *omissis*, è stato denunciato nel 2004 per favoreggiamento personale nei confronti di *omissis*, suo zio, pluripregiudicato, in atto ristretto in regime cautelare degli arresti domiciliari, ritenuto legato al noto clan camorristico *omissis*.

L'ex consigliere *omissis*, candidato *omissis*, si è dimesso dalla carica di consigliere **subito dopo l'arresto, e le conseguenti dimissioni**, del *omissis*, già *omissis* di Marano di Napoli, senza mai chiarire i motivi del suo abbandono. Si evidenzia che *omissis* viene citato dai fratelli *omissis* in relazione alle vicende dell'area PIP di Marano, al centro di un importante processo che si sta celebrando presso il Tribunale Napoli Nord di Aversa. I *omissis* fanno riferimento ad alcuni contatti avuti con *omissis*, il quale sarebbe stato - a loro dire - un uomo di *omissis*, quest'ultimo accusato dai *omissis* di aver intascato ingenti "mazzette".

ANALISI DEI VOTI RICEVUTI DAI SINGOLI CANDIDATI RISPETTO ALLE SEZIONI ELETTORALI DI MARANO DI NAPOLI NELL'ANNO 2018

Sulla scorta della documentazione pervenuta circa i risultati elettorali per le elezioni del 2018 nel comune di Marano di Napoli, la Commissione di indagine ha rilevato che **in alcune zone** della città, luoghi **in cui è notoriamente più pregnante** la presenza della criminalità organizzata, taluni candidati hanno riscosso maggiori **consensi elettorali rispetto ad altre aree.**
In ogni caso, si ritiene opportuno segnalare che nel comune di Marano di Napoli sono omogeneamente presenti sull'intero territorio soggetti malavitosi appartenenti ai tre principali sodalizi criminosi sopra segnalati ritenuti capaci di influenzare le libere scelte dell'elettorato.
L'Organo ispettivo ha indicato i **soggetti eletti che sembrerebbero aver riscosso maggiore consenso in quelle aree ritenute particolarmente assoggettate alla criminalità organizzata:**

omissis, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*, tutti consiglieri di maggioranza, nonché *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*, consiglieri di minoranza.
Inoltre, è stato rilevato che il *omissis* nel 1° turno ha avuto 4870 voti mentre l'altro candidato *omissis* raccoglieva 7548; al turno di ballottaggio si ribaltava completamente la situazione, infatti *omissis* vinceva la competizione raccogliendo 7033 voti mentre *omissis* riscuoteva 5672 preferenze.

INDAGINI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Particolarmente rilevante è il ruolo di *omissis*, *omissis*, arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa.
Tutt'altro che irrilevante è il riscontro elettorale avuto da *omissis*, come già evidenziato, *omissis* dell'ente, che nell'ultima tornata elettorale del *omissis* ha ricevuto 3966 voti come candidato *omissis*. Il predetto si è dimesso nel *omissis* dopo che nei suoi confronti è stata adottata la misura cautelare degli arresti domiciliari **per concorso esterno in associazione mafiosa.**
omissis, è stato ininterrottamente amministratore dell'Ente dal *omissis* fino alle suddette dimissioni rese nel *omissis*, dopo il suo *omissis*. Il *omissis* è stato sottoposto alla misura cautelare **per i reati di cui agli artt. 110, 416 bis co.1,2,3,4,5,6,8 c.p.**, misura adottata anche nei confronti del coindagato *omissis*, per aver contribuito al rafforzamento del clan camorristico *omissis*, per fatti commessi tra il *omissis*. Nel provvedimento emerge che il *omissis*, in qualità di *omissis* all'epoca dei fatti e, più in generale, di amministratore pubblico, avendo ricoperto l'incarico di *omissis* senza interruzioni, aveva consentito alle imprese riconducibili a *omissis* – braccio imprenditoriale del clan *omissis* – nonché agli imprenditori *omissis* – ritenuti soci di *omissis* nella vicenda del P.I.P. di Marano – di realizzare numerose speculazioni edili ed immobiliari e commesse pubbliche in concessione, di ingente valore, nelle quali veniva impiegato denaro frutto di proventi illeciti. In particolare, il *omissis* aveva concordato una tangente di 200mila € con i *omissis*, prima, e con i *omissis*, poi, al fine di consentire l'aggiudicazione dell'appalto dell'area industriale (P.I.P.) alle società *omissis* consapevole che i *omissis* erano in società occulta con *omissis*. **Il GIP ha ritenuto che le esigenze cautelari a carico del *omissis* fossero attualissime anche se i fatti contestati risalgono al *omissis*, in quanto *omissis*, pur ricoprendo al momento dell'arresto il ruolo di consigliere di minoranza, risulta avere un peso specifico rilevante tale da orientare dall'interno le scelte nevralgiche dell'amministrazione comunale. Lo stesso giudice** ritiene che *omissis* abbia ancora un notevole riscontro elettorale, visti i 3966 voti avuti nella tornata elettorale del 2018, in cui lo stesso si è candidato a *omissis*; **ritiene** inoltre lo stesso *omissis* **capace di manipolare le vicende locali con chiare connessioni camorristiche. Circostanza confermata dal sig. *omissis* nella sua relazione propedeutica all'accesso.**
L'inchiesta delinea, quindi, episodi di conclamata strumentalizzazione dell'azione amministrativa comunale a vantaggio degli interessi economici del clan *omissis*, evidenziando anche l'attuale capacità di condizionamento del *omissis*, pur non più *omissis* ma solo *omissis*, fino al suo arresto e alle conseguenti dimissioni.
Altra vicenda che denota la figura di *omissis* è quella riportata nella richiamata ordinanza cautelare inerente la riapertura del mercato ortofrutticolo di Marano, chiuso precedentemente per infiltrazioni camorristiche. Secondo il GIP, il *omissis* avrebbe agito per aiutare i mercatali ad ottenere la riapertura del mercato attraverso suggerimenti e indicazioni su come evitare i controlli imposti dalla normativa antimafia.

STRUTTURA BUROCRATICA

Il Segretario generale

L'amministrazione *omissis* si è caratterizzata anche per il **notevole numero di segretari comunali** che si sono **succeduti dall'inizio della sua gestione,** iniziata nel novembre 2018. Tale circostanza è riscontrabile anche in altri enti ma nel comune di Marano ciò assume particolare rilevanza per l'elevato numero di cambi di segretari, ben sei, in un arco temporale limitato, elemento sintomatico di devianza amministrativa.

Infatti è stato opportunamente osservato come il frequente alternarsi di segretari comunali appaia frutto di una condizione di disagio nell'esercizio delle funzioni da parte di tale figura professionale, deputata ai nuovi controlli interni degli enti locali, alla relazione annuale alla Corte dei Conti, ad attuare nei comuni la legge anticorruzione; il segretario comunale è anche il responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, ha funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ed in capo allo stesso ricade il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti di competenza.

Pertanto, il repentino cambio di segretari comunali sembra imputabile alle difficoltà che una siffatta figura professionale può incontrare nell'esercizio di tali delicati compiti correlati a finalità di legalità in un contesto di forte degrado amministrativo, come quello che è emerso all'esito degli accertamenti espletati.

Dipendenti comunali – Rapporti di parentela e frequentazioni con elementi della criminalità organizzata

Altro aspetto di grande rilievo ai fini di possibili indebite ingerenze sull'attività gestionale è rappresentato dal congruo numero di dipendenti comunali che vantano vincoli di parentela o collegamenti con esponenti della criminalità organizzata radicati sul territorio maranese, imparentati e/o in cointeressenze con esponenti dei gruppi malavitosi.

Tale importante elemento è stato altresì evidenziato anche negli atti e nella relazione che ha comportato lo scioglimento degli organi elettivi del 2016.

Permane, pertanto, un quadro preoccupante inerente i dipendenti, in quanto **la struttura burocratica appare assolutamente inefficiente ed insufficiente,** attese anche le notevoli carenze di organico. Ciò rende quindi la stessa **particolarmente fragile e permeabile alle illecite ingerenze e condizionamenti esterni.**

Rinviando per un completo quadro alla relazione conclusiva dell'Organo ispettivo, appare utile sottolineare, tra le posizioni dei dipendenti, per lo spessore delle vicende e la stretta vicinanza ad esponenti delle consorterie locali, le figure di:

le *omissis*, rispettivamente in servizio presso l'ufficio *omissis* e *omissis*, sono nipoti di *omissis*, deceduto in un agguato camorristico, di *omissis*, fratelli della defunta madre, tutti ritenuti legati al clan *omissis;*

omissis, *omissis* presso il *omissis*, è cognato di *omissis*, affiliato di spicco al clan *omissis*;

omissis, incardinata presso i *omissis*, è sorella di *omissis*, tratto in arresto nel 2003 per favoreggiamento alla latitanza di *omissis*, noto esponente del clan camorristico *omissis*, operante nel territorio di Napoli - Secondigliano;

omissis, in servizio presso l'ufficio *omissis*, è sorella di *omissis*, pluripregiudicato, detenuto, cugino dei defunti boss *omissis* ed affiliato di spicco all'omonimo clan;

omissis, *omissis* del *omissis*, è il padre di *omissis*, affiliati al clan *omissis*;

omissis, *omissis* dell'ufficio *omissis*, è coniugato con *omissis*, nipote di *omissis*, affiliato al clan

omissis;
omissis, del servizio *omissis*, è stato sottoposto alla misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria dal luglio 2009 al febbraio 2010, poiché indagato per i reati di corruzione e per atto contrario ai doveri d'ufficio, nell'ambito di un procedimento penale comprendente altre 12 persone, tra cui i fratelli *omissis*, entrambi ritenuti affiliati al clan *omissis* ;
omissis, in servizio presso l'area *omissis*, è sorella di *omissis*, pregiudicato per il reato di associazione per delinquere di stampo camorristico e traffico di sostanze stupefacenti, nonché più volte controllato dalla Tenenza Carabinieri di Marano con soggetti legati al clan camorristico *omissis*;
omissis, del servizio avvocatura, è sorella di *omissis* vedova di *omissis*, affiliato al clan *omissis*;
omissis, operaio addetto ai servizi di *omissis*, è cugino di *omissis*, elemento di spicco del clan *omissis*, tratto in arresto dalla Tenenza Carabinieri di Marano nel 1999, dopo una lunga latitanza, poiché condannato all'ergastolo per l'omicidio del giornalista Gianfranco Siani, unitamente a *omissis*;
omissis, *omissis* presso l'ufficio *omissis*, è cognato di *omissis*, affiliato al clan *omissis;*
omissis, in servizio presso il *omissis*, è coniugato con *omissis*, nipote dei coniugi *omissis*, cugino dei defunti *omissis*;
omissis, anch'egli in servizio presso il *omissis*, è il genero di *omissis*, pluripregiudicato, affiliato al noto clan camorristico *omissis*, nonché con vincoli di parentela con il boss *omissis*. L'Organo ispettivo ha censurato che lo stesso sia stato preposto alla notifica di *omissis*;
omissis, del servizio *omissis* , tratto in arresto nel 1987, è padre di *omissis*, pregiudicato affiliato al clan *omissis* di Secondigliano;
omissis, padre di *omissis*, tratto in arresto in Spagna nel 2004, per il reato di traffico di stupefacenti, legato a pregiudicati del clan degli *omissis* in particolare a *omissis*, zio paterno del noto *omissis*, esponente apicale del clan *omissis*;
omissis, *omissis* dell'ufficio *omissis*, la madre *omissis* è la sorella dei citati *omissis*, elementi di spicco del clan *omissis*;
omissis, *omissis* presso l'ufficio *omissis*, nel *omissis* è stato sottoposto alla misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici per i reati di abuso d'ufficio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale e violazione di norme in materia urbanistica, aggravati dal **metodo mafioso ai sensi dell'art. 7 legge 203/1991**. Dal provvedimento del Tribunale di Napoli, che dispose anche la custodia cautelare in carcere a carico di varie persone indagate per il reato **di cui all'art. 416 bis c.p.** ed altro, eseguito nel *omissis*, emerse che il predetto avrebbe commesso i reati addebitatigli in concorso col riferito *omissis*.

Inoltre, nell'organico dell'Ente figurano anche una decina di altri dipendenti comunali con precedenti penali, non di natura mafiosa.

VICENDE AMMINISTRATIVE ESAMINATE - PROFILI DI ILLEGITTIMITA' ELEMENTI DI CONTROINDICAZIONE ANTIMAFIA EMERSI

Documentazione Antimafia

Le attività di prevenzione antimafia poste in essere da questa Prefettura hanno consentito **l'adozione di diverse interdittive antimafia, ben 32 negli ultimi 18 mesi, nei confronti di imprese operanti sul territorio del Comune di Marano di Napoli.**

Ciò ha messo in luce la diffusa presenza di interessi della criminalità organizzata in diversi settori e attività commerciali: onoranze funebri, pubblici servizi, bar, ristoranti, macellerie, paninoteche, commercio, mercato ortofrutticolo, agenzie immobiliari e supermercati. Attualmente sono in corso d'istruttoria altri provvedimenti con riferimento agli operatori mercatali del mercato ortofrutticolo di Marano.
Le svariate interdittive antimafia sono state emesse a carico di imprese e ditte riconducibili ad imprenditori ritenuti collegati agli ambienti di camorra locale.
Al riguardo ciò che è stato messo in particolare evidenza **dalla Commissione di indagine è che in molti casi le relative istruttorie antimafia sono state promosse solo dopo l'avvio di un'indagine della Procura e solo dopo che la Prefettura aveva indirizzato le attività di accertamento verso quegli esercizi. (per i dettagli si fa rimando alla relazione della Commissione di accesso).**
Quindi, nella circostanza, non può non rilevarsi la palese inerzia degli organi comunali, persistendo l'obbligo, per l'ente, di acquisire le informative antimafia per i cinque anni successivi allo scioglimento per mafia disposto con dpr del 30.12.2016.

Tra le aziende ed esercizi commerciali destinatari delle interdittive antimafia, diverse sono risultate essere gestite o riconducibili a soggetti legati ai clan *omissis*.
Due delle attività interdette dalla Prefettura sono in capo a *omissis*, figlio del boss *omissis*, oggi detenuto in regime di 41 bis., *omissis - omissis*, quest'ultima attiva dall'agosto 2017. **La Commissione d'accesso ha** sul punto **rilevato che dette società, senza le iniziative dell'autorità giudiziaria e della Prefettura, avrebbero continuato ad operare nonostante le gravi controindicazioni antimafia.**

Altra azienda interdetta è la società *omissis*, che gestiva il ristorante *omissis*, di fatto gestito dalla famiglia di *omissis*, ritenuta far parte del clan *omissis*; pure in questa circostanza gli uffici comunali non avevano richiesto le certificazioni antimafia, nonostante il summenzionato locale fosse stato oggetto, anni prima, di sequestro da parte della Guardia di Finanza.
Così come avvenuto per diverse ditte di *omissis*, ritenuti anch'essi contigui al clan *omissis*.

Supermercato *omissis*. della famiglia *omissis*
Altra grave anomalia è stata segnalata riguardo alla **ditta** *omissis* che gestisce un supermercato a Marano. Questa società risulta essere collegata con la **società** *omissis*., che da consultazioni alla Camera di commercio risulta svolgere prevalentemente attività di supermercati. La *omissis* è stata interdetta sulla base di informazioni della DDA secondo cui vi sarebbero elementi per supporre la fittizia intestazione e/o infiltrazione dalla famiglia *omissis*, intranea al clan *omissis*. In data 26 aprile *omissis* il TAR Campania, con sentenza nr. *omissis*, ha rigettato il ricorso della predetta società *omissis* alla interdittiva antimafia disposta dal Prefetto di Napoli il 30 settembre 2020.
omissis di proprietà di *omissis* mentre la *omissis* era di proprietà dei germani *omissis*; i predetti sono cugini di primo grado ed inoltre le due succitate aziende condividono la stessa sede sociale.
Al riguardo la Commissione d'indagine ha osservato che dalla SCIA presentata al comune da parte della *omissis* risulterebbero **evidenti i collegamenti tra le due società e, ciononostante, *omissis omissis*, dell'ufficio *omissis* del comune di Marano, avrebbe omesso di chiedere l'istruttoria attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, in quanto verosimilmente sarebbe stata interdetta anche la citata *omissis*, visti i legami parentali tra i due nuclei imprenditoriali.** I Carabinieri, a fine marzo 2021, hanno accertato che il supermercato *omissis* è regolarmente aperto e continua ad operare.

****

Infine, è stato evidenziato che anche per **altre 10 ditte interdette, gli elementi istruttori necessari per l'adozione dei provvedimenti ostativi sono stati acquisiti solo grazie all'Autorità giudiziaria ed al supporto collaborativo del Gruppo Ispettivo Antimafia (per i dettagli si fa rinvio alla relazione della Commissione di accesso).**

Permessi di Costruire e Autorizzazioni in materia Urbanistica
Ad esito delle verifiche della Commissione di accesso sono stati evidenziati atti in materia urbanistica connotati **da profili di illegittimità, rilasciati o consentiti, a soggetti collegati direttamente o indirettamente, ai locali sodalizi criminali.**
In particolare sono state rilevate illegittimità ed irregolarità nell'ambito di **undici permessi di costruire di cui ben nove di questi vedono come beneficiari soggetti collegati, direttamente o indirettamente, alle famiglie** *omissis*. **Al riguardo si precisa che 5 dei predetti permessi di costruire, gravati da profili di illegittimità, sono stati rilasciati a favore di** *omissis*, **convivente di** *omissis*, **cugino del noto capo clan** *omissis*.
Le rilevate violazioni normative ed anomalie riguardano il mancato rispetto dell'indice di edificabilità, inosservanze di norme regionali di settore, violazione del regolamento comunale, ampliamenti volumetrici illegittimi, numerose scia con evidenti carenze istruttorie; inoltre, sotto il profilo urbanistico, sono state rilevate incompatibilità in aree destinate ad interesse pubblico, nonché permessi di costruire in sanatoria inefficaci, perché rilasciati in assenza di autorizzazione sismica.

ORDINANZE DEMOLIZIONE IMMOBILI ABUSIVI E/O ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE
Come è noto l'abuso edilizio comporta un preciso obbligo di attivarsi da parte dei soggetti deputati alla vigilanza sull'attività urbanistica.
L'ordine di demolizione di opere abusive costituisce attività vincolata del comune non essendovi spazio per una graduazione discrezionale delle sanzioni (C. Stato, sez. V, 8 maggio 2002, n. 2453).
L'organo ispettivo ha rimarcato in più occasioni che le verifiche effettuate hanno consentito di far emergere **il complice silenzio della stessa amministrazione in merito ad abusi riferibili a soggetti contigui alla criminalità organizzata**; silenzio interrotto solo per effetto dell'intervento della Commissione di accesso.
Le verifiche ispettive, infatti, **hanno consentito di rilevare un frequente rapporto di strumentale causalità tra il mancato abbattimento del manufatto abusivo e il tentativo di salvaguardare l'interesse alla conservazione del bene di privati cittadini,** prevalentemente **riconducibili alla criminalità organizzata.**
Difatti **sono emerse diverse mancate demolizioni di abusi edilizi realizzati da soggetti contigui alle più volte citate consorterie criminali locali, quali** *omissis* **e famiglia** *omissis* **ritenuta quest'ultima, far parte dell'organizzazione camorristica** *omissis* (al riguardo si fa rinvio alla relazione della Commissione di accesso)

Caffetteria *omissis* **- Gazebo** *omissis*
L'Organo ispettivo ha segnalato **irregolarità ed abusi anche in relazione ad un gazebo che**

esercita attività di bar denominato ***omissis*****,** sito in *omissis*.
Nel 2018, durante la precedente gestione straordinaria dell'ente, venivano rilevate irregolarità con conseguente annullamento in autotutela della concessione rilasciata per il citato gazebo.
Inoltre nel 2019 i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro la struttura per violazione delle norme urbanistiche.
L'attuale responsabile dell'ufficio tecnico comunale non ha proceduto all'abbattimento della struttura con la motivazione che occorre il preventivo dissequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria. Sul punto la Commissione rileva che gli organi comunali non hanno però neanche avviato le procedure volte ad ottenere detto dissequestro, propedeutico al successivo abbattimento.
E' stato evidenziato che uno dei due *omissis*, titolari del gazebo, oltre ad essere gravato da numerosi pregiudizi penali, è il fratello di un soggetto arrestato più volte perché ritenuto far parte dell'associazione camorristica *omissis*.
Pertanto, ancora una volta, **il perdurare dell'inerzia amministrativa degli organi comunali, anche durante l'attuale amministrazione comunale, avrebbe favorito il fratello di un elemento contiguo ai clan locali.**

Vicenda garage *omissis*
Assume grande rilievo la vicenda del garage ***omissis*****.**
L'episodio di grande pregnanza antimafia, viene messo in luce nel 2018, durante il periodo in cui l'ente era governato da una Commissione straordinaria e trae origine dalla mancata rilevazione in ordine alla realizzazione di un manufatto abusivo ed all'occupazione abusiva di un'area, sita in Marano, adibita ad autorimessa priva di qualsiasi autorizzazione, da parte del pregiudicato *omissis* , **fratello di** ***omissis*****, capo dell'omonimo clan operante in Marano.**
La vicenda è costellata da **condotte anomale.** Come si legge, infatti, nel provvedimento della DDA, i due *omissis omissis*, invitati a recarsi sul sito per effettuare un sopralluogo, non hanno assunto alcun provvedimento e non hanno trasmesso l'esito del controllo.
Sono stati i Carabinieri a constatare gli abusi realizzati che hanno determinato i provvedimenti sanzionatori mai concretizzatisi, anche per marchiani errori del Comune, rivelatisi funzionali ad impedire l'esecuzione degli stessi.
La Procura della Repubblica di Napoli - DDA ha sequestrato parte dei documenti ed ha incriminato i due *omissis*, poi rinviati a giudizio per i reati di cui agli artt. 110, 328 commi 1 e 2 , **art. 416 bis c.p., con l'aggravante di aver favorito la criminalità (clan** ***omissis*****), in quanto l'autore dell'abuso è** ***omissis*****, fratello di** ***omissis*** **capo dell'omonimo clan.**
La Commissione di accesso ha censurato l'operato degli organi comunali anche per quanto attiene la mancata adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei predetti ***omissis*****, nonostante che il GUP presso il Tribunale di Napoli avesse disposto il rinvio a giudizio per entrambi i dipendenti per reati di natura mafiosa.**

Immobile destinato ad edilizia residenziale pubblica via *omissis*
L'immobile, costituito da un fabbricato composto da 4 livelli fuori terra, di mq 618 circa per piano, è di proprietà di *omissis*, figlio di *omissis*, zio paterno del noto capo dell'omonimo clan camorristico denominato *omissis* operante in questo territorio, a nome di *omissis*, nato a *omissis* ,in atto detenuto, nonché fratello di *omissis* in atto detenuto, considerato elemento di spicco dello

stesso clan.
Con sentenza del 29.11.2005, il Tribunale di Napoli ha condannato *omissis* a due anni di reclusione per la costruzione dell'immobile in violazione della normativa di settore e delle leggi penali di riferimento.
In seguito a detta sentenza, risulta emesso dalla Procura Generale della Repubblica il provvedimento di ingiunzione di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
Successivamente interviene la deliberazione della Commissione Straordinaria del 24/10/2017, con la quale veniva dichiarato il prevalente interesse pubblico al mantenimento dell'edificio destinando lo stesso, parte ad edilizia scolastica e parte per edilizia residenziale sociale.
Sul punto l'Organo ispettivo ha rappresentato che dal 2006, data di emissione dell'ingiunzione, fino al 2017, missiva della Commissione straordinaria, non risultano essere stati posti in essere altri atti da parte dell'Ente.
La deliberazione della Commissione straordinaria è oggetto di una sentenza da parte del TAR Campania che annulla i provvedimenti (Sent. Tar *omissis*) con i quali l'ente ha inteso utilizzare per pubbliche finalità il bene in questione.
La sentenza del TAR ha annullato i provvedimenti di acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile e la relativa trascrizione dello stesso, per difetto di notifica alle parti.
Quindi *omissis*, intraneo all'omonimo clan camorristico, ha beneficiato di una condotta palesemente negligente del comune in quanto l'ente non ha dimostrato la prova della regolare notifica dell'ordinanza di demolizione ai ricorrenti, determinando, per l'effetto, che il successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale venisse dichiarato illegittimo per carenza del relativo necessario presupposto di legge.
Inoltre la Commissione di indagine ha evidenziato che pur essendo, l'immobile, acquisito al patrimonio comunale diversi anni addietro, la trascrizione è avvenuta solo nel 2020. Intanto *omissis*, in tutti questi anni, ha continuato a riscuotere i canoni di fitto dei cespiti in luogo del comune.
Palesandosi, ancora una volta, la negligenza degli organi comunali, che ha favorito, di fatto, un altro esponente di spicco della criminalità organizzata.

Scuola *omissis* (Scuola parificata)
E' di proprietà dei fratelli *omissis*, figli di *omissis*. I predetti, ad eccezione di *omissis*, sono stati condannati per il reato di cui all'art. 416 bis in quanto, come detto, ritenuti far parte dell'organizzazione denominata clan *omissis*, tuttora attiva nel territorio.
Nell'immobile in argomento sono stati rilevati abusi edilizi in quanto sono state riscontrate difformità rispetto ai condoni edilizi che hanno conseguentemente determinato l'annullamento delle concessioni edilizie rilasciate anni prima dal comune di Marano.
L'esigenza di annullare i permessi nasce da un'attività compulsata in sede giudiziaria.
Quindi non può inquadrarsi come iniziativa posta in essere dal Comune nell'ambito delle doverose misure di ripristino della legalità cui è tenuto l'ente.
Peraltro, gli eventi amministrativi successivi vedranno il ripristinarsi dell'utilizzo dell'immobile.
Infatti, avverso gli atti di chiusura della scuola, la *omissis* si è opposta proponendo ricorso dinanzi al TAR Campania, producendo una perizia di parte che fondamentalmente non rilevava pericoli per la pubblica e privata incolumità. Il *omissis*, a seguito di questa opposizione e circa 10 giorni dopo, preso atto della perizia di parte, ha sospeso l'ordinanza di chiusura dello stabile *omissis*, di fatto riaprendolo, in attesa delle determinazioni del TAR.
In ogni caso da questi fatti, **secondo la commissione di accesso emerge, che la decisione adottata**

dal *omissis* di non conformarsi agli esiti istruttori dell'ingegnere, ausiliario della Polizia giudiziaria e, peraltro, **di non compulsare di propria iniziativa le verifiche urbanistiche sull'immobile in questione, ha di fatto favorito gli interessi dei** *omissis* **che hanno potuto continuare a percepire i canoni di locazione di un immobile abusivo** perché realizzato sulla base di provvedimenti che si fondavano su falsi presupposti.

Vicenda *omissis*

La *omissis* è costituito da un complesso residenziale che **fu realizzato da** *omissis***,** palazzinaro **attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, soggetto ritenuto collegato al clan** *omissis***.**
Il complesso residenziale fu dichiarato abusivo alcuni anni fa e acquisito al patrimonio comunale soltanto un anno fa e doveva essere trasformato in una scuola per i ragazzi.
La vicenda appare assumere significativi elementi d'interesse ai fini antimafia. Infatti tra i soggetti che occupano gli appartamenti oramai da tempo di proprietà del Comune, figurano *omissis*.
Secondo la **Commissione di accesso l'inerzia e la condotta dilatoria posta in essere dall'amministrazione** *omissis* **hanno quindi consentito ai familiari di** *omissis* **di poter beneficiare, a titolo gratuito, di un bene comunale (in quanto sottratto allo stesso** *omissis* **perché realizzato abusivamente)** in assenza di concrete iniziative finalizzate ad un uso pubblico del bene che avrebbe consentito all'Ente di risparmiare oneri per fitti passivi oltre a rappresentare un chiaro segnale di legalità.
Anche in questa circostanza, quindi, **sarebbe stata favorita una famiglia ritenuta intranea al clan** *omissis***.**

ORDINANZE DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE

Diffida non rinnovabile per la demolizione di opere abusive dell'aprile 2020, a carico di *omissis***.**
Le predette sono, rispettivamente, madre e sorella del capo clan *omissis***, attualmente detenuto.**
In primo luogo **si evidenzia che l'iniziativa che ha portato alla rilevazione dell'abuso edilizio è stata intrapresa dall'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC)** in quanto l'abuso è stato compiuto su suolo demaniale. Gli atti di inottemperanza all'ordine di demolizione sono stati adottati in concomitanza delle attività della Commissione di indagine e l'acquisizione al patrimonio comunale è avvenuta solo nel marzo 2021. Ancora una volta si evidenzia che l'inerzia dell'amministrazione comunale cessa solo dopo l'intervento di organi estranei all'Ente, quali la citata Agenzia dei Beni Confiscati e la Commissione d'accesso.

Società *omissis*

Nel 2019 viene emessa un'ordinanza di demolizione a carico di *omissis* a seguito di abusi edilizi rilevati dai Carabinieri di Marano di Napoli. Viene evidenziato che il manufatto abusivo, pur se posto in vistosa evidenza, non è stato constatato dal locale Comando dei Vigili Urbani. Accertata l'inottemperanza alla citata ordinanza di demolizione, nel luglio 2020, il responsabile *omissis*, *omissis*, con proprio provvedimento dichiarava l'acquisizione del bene al patrimonio comunale. Ciononostante i Carabinieri, il 27 marzo 2021, hanno rilevato che l'area dell'abuso veniva comunque utilizzata da soggetti estranei al comune. Al riguardo **si evidenzia che gli autori dell'abuso,** *omissis* **e i fratelli** *omissis***, sono ritenuti vicini al sodalizio dei** *omissis***.**

Ordinanza di demolizione non eseguita a carico di *omissis*
Nel novembre 2019 è stata emessa un'ordinanza di demolizione per un manufatto abusivo su una superficie di mq 450 suddiviso in 7 unità abitative. Nel luglio 2020 *omissis* accertata l'inottemperanza, dichiarava l'acquisizione al patrimonio comunale. L'Organo ispettivo ha evidenziato che il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale veniva notificato solo nel novembre 2020 a seguito delle iniziative intraprese dalla Commissione di indagine. **Il *omissis*, attualmente detenuto, risulta essere un elemento del clan *omissis*.**

Ordinanza di demolizione opere abusive del novembre 2019 a carico di *omissis***,** per abusi edilizi inerenti la trasformazione di un deposito in 4 unità abitative e la costruzione di una tettoia in legno, solo quest'ultima rimossa in seguito alla citata ordinanza. Il Comune non ha proceduto all'acquisizione dell'immobile né alla irrogazione della relativa sanzione. *omissis* **è coniugato con *omissis*, figlia di *omissis*, fratello di *omissis*, pluripregiudicato e reggente l'omonimo clan camorristico.**

Ordinanza di demolizione opere abusive del giugno 2020 a carico di *omissis*, in qualità di committente e di *omissis*, proprietaria.
La Commissione di indagine ha evidenziato che l'opera abusiva non risulta essere stata demolita soprattutto per l'ingiustificato ritardo tra l'ordinanza di demolizione ed il verbale di inottemperanza notificato solo 6 mesi dopo, quando l'Organo ispettivo ha attenzionato la vicenda. *omissis* **è fratello di *omissis*, ritenuto gravitare nel clan *omissis*.**

APPALTI E AFFIDAMENTI VARI
Nell'ambito dell'attività ispettiva sono stati esaminati gli appalti concessi a numerose società.
La documentazione acquisita dall'Organo ispettivo ha fatto emergere un *modus operandi* dell'apparato gestionale dell'ente poco trasparente e ambiguo che per certi aspetti si discosta dai principi normativi in materia di appalti pubblici. Vengono poi evidenziate violazioni di norme.

Appalto alla ditta *omissis*
La ditta *omissis* è stata individuata come soggetto contraente per lo smaltimento di alcune frazioni della raccolta differenziata. La Commissione di indagine ha rilevato una serie di anomalie nei relativi atti esaminati. E' stato fatto rilevare che è stato corrisposto un compenso anche per lo smaltimento di alcune frazioni che invece, altri consorzi di filiera, ritirano gratuitamente: al riguardo viene sottolineato, quindi, un danno economico per l'ente e pertanto per la collettività.
Viene in sintesi evidenziata un'azione amministrativa che denota violazioni in materia di trasparenza, con rilevate trasgressioni degli artt. 35 e 36 del d. lgs. n. 50 del 2016, in quanto appare che l'Ente abbia strumentalmente frazionato il servizio allo scopo di evitare l'applicazione delle norme di riferimento.

omissis
Riguardo all'appalto alla *omissis*, incaricata della manutenzione degli impianti termici esistenti negli immobili di proprietà comunale, sono stati evidenziati partecipazioni della stessa società in vari consorzi dove sono presenti altri soci riconducibili a imprenditori o ditte colluse con il clan *omissis* ed il clan *omissis* di Sant'Antimo, ovvero ditte colpite da interdittive antimafia.

omissis
L'ufficio che ha istruito le pratiche di commercio è riferibile ad un funzionario, *omissis*.
Lo stesso *omissis* ha curato l'appalto affidato dal Comune di Marano di Napoli alla *omissis* caratterizzato da diffusi profili di illegittimità in relazione al trattamento economico corrisposto alla *omissis* in quanto difforme dal tariffario Regione Campania valido nel 2020. La Commissione ha inoltre fatto rilevare che *omissis* ha fatto parte della commissione di gara per un appalto di lavori di un altro comune sciolto per infiltrazioni mafiose, quello di Sant'Antimo. Appalto questo che è tra le motivazioni che hanno portato allo scioglimento di quel consiglio comunale ed il presidente di gara dello stesso appalto, *omissis*, è stato arrestato nel giugno scorso per associazione mafiosa e per reati contro la P.A., anche e soprattutto per l'appalto nella cui commissione di gara era presente il funzionario *omissis*. E' appena il caso di evidenziare, a dimostrazione dello stretto rapporto tra le organizzazioni criminali di quell'area territoriale a nord di Napoli, che nell'ordinanza giudiziaria che ha condotto all'arresto *omissis*, per la gara del Comune di Sant'Antimo (nella cui commissione di gara era presente il predetto dipendente del comune di Marano), sono stati coinvolti, sempre per reati di mafia, anche i fratelli *omissis* cui è riferibile l'Area P.I.P.

Appalto di Igiene Urbana - *omissis*
L'appalto concesso alla società *omissis* riguarda l'importante servizio di igiene urbana.
L'affidamento è avvenuto in epoca precedente all'attuale amministrazione e consegue ad istruttoria riferibile al Provveditorato OO.PP. per la Regione Campania.
Per questi motivi l'attività di accesso si è concentrata sugli aspetti riferibili all'attuale amministrazione, quali le rilevate mancate contestazioni di omissioni contrattuali ed irregolarità rispetto agli obblighi contrattuali.
L'attività di indagine ha constatato che sono stati eseguiti controlli blandi da parte dei competenti organi comunali ai fini della regolare esecuzione del servizio, consentendo alla ditta appaltatrice di ottenere ingiusti vantaggi a danno della Pubblica Amministrazione e della locale comunità.
La Commissione ha segnalato, ancora, possibili elementi di mafiosità riconducibili all'amministratore unico nonché proprietario della *omissis*, il quale è legato da stretti rapporti di parentela con i titolari di altre società nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti ostativi antimafia.
Inoltre è emerso che la *omissis*, nel periodo di amministrazione del *omissis*, ha assunto diversi dipendenti gravati da elementi di interesse ai fini antimafia.

Adesione alla società mista denominata *omissis*
Assume rilievo la concessione in esclusiva su tutto il territorio comunale del pubblico servizio di acqua potabile ed acque reflue alla *omissis*, decisa dalla Giunta comunale, in corso di ratifica dal Consiglio comunale.
La Giunta comunale ha aderito con convenzione alla società *omissis* a cui sono stati affidati il pubblico servizio di acqua potabile e tanti altri servizi e manutenzione attinenti la gestione delle acque sul territorio comunale.
Tale affidamento comprende, tra l'altro, i lavori di manutenzione, ampliamento e allacci alla rete idrica e fognaria, lavori di potenziamento dell'impianto, realizzazione di altre opere, riscossioni canoni ed altro.
La Commissione ha censurato che tutti i predetti lavori siano stati affidati senza aver espletato gare ad evidenza pubblica.
L'Organo ispettivo ha evidenziato non pochi dubbi e perplessità sulla legittimità di tali scelte

anche perché nella *omissis* primeggia il ruolo della società privata *omissis* che possiede il 49% delle quote del capitale sociale a fronte del 51% detenuto dai comuni soci della stessa società (il comune di Marano detiene il 3%).
A parere della Commissione di indagine, l'aver acquistato le quote, nella modesta misura del 3% per un valore di euro 4.000, non può legittimare un affidamento diretto di importanti opere e servizi ad una società mista nella quale è evidente il ruolo dominante del soggetto privato che rispetto a tutti i soci pubblici detiene la quota percentuale più alta ed è il soggetto che materialmente esegue tutti gli appalti di lavori e servizi.
Tra l'altro, del socio privato *omissis* non è dato sapere chi siano i reali proprietari neanche attraverso la Guardia di Finanza.
Il capitale della *omissis* è detenuto per il 2%, da tale *omissis* e per il 98% da *omissis* riconducibile a soggetti ignoti. Infatti il 50% del capitale della *omissis* è riferibile a società fiduciarie che assumono l'impegno di amministrare i beni per conto terzi, i cui nominativi sono ignoti, mentre il restante 50% è di proprietà di una società estera di cui non è dato conoscere i nominativi dei proprietari. Quindi gli effettivi proprietari della *omissis* sono ignoti.
Altro aspetto segnalato dalla Commissione di indagine è che la società *omissis* è stata costituita su iniziativa del socio fondatore Comune di *omissis* il cui *omissis* era *omissis*. E' la Giunta comunale presieduta da *omissis* ad individuare la ditta *omissis* come socio privato.
Nel 2018 lo stesso *omissis*, secondo quanto rilevato dalla Commissione di indagine da fonti aperte, è stato condannato a otto anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, con l'accusa di aver avuto rapporti con il clan dei *omissis* e dei *omissis* dai quali avrebbe ricevuto favori elettorali e collaborazioni per le speculazioni edilizie. I Carabinieri di Marcianise hanno inoltre evidenziato parentele del predetto *omissis* con elementi vicini ad ambienti di camorra.
Infine viene evidenziato che l'amministratore delegato della *omissis* è *omissis* il quale risulta aver frequentato soggetti gravati da reati associativi.
La Commissione sulla vicenda acquedotti ha asserito che l'attuale *omissis* sembra aver posto in essere una pervicace volontà a portare a definizione i rapporti con *omissis* e quindi con la *omissis*, lasciando cadere la proposta dell'Azienda Speciale ABC, di proprietà del Comune di Napoli, avente specifica competenza in materie di gestione dell'acqua.

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI (P.I.P)
La vicenda del PIP ha inizio nel 2004 e riguarda la realizzazione di opere infrastrutturali di urbanizzazione primaria, strade, parcheggi, rete di sottoservizi, opere di urbanizzazione secondaria etc., per un valore di circa 45 milioni di euro.
Nel 2018 la Commissione straordinaria avviò una procedura di verifica in ordine alla realizzazione delle opere ad esito della quale emersero difformità urbanistiche nonché la mancata esecuzione delle opere secondarie, per cui l'organo straordinario ha revocato la concessione alla società *omissis*.
Va osservato che la società *omissis* ha come socio unico la società *omissis*, il cui capitale è per il 98% di *omissis*, ed è sottoposta ad amministrazione giudiziaria decisa dalla Procura - DDA di Napoli.
Bisogna sul punto evidenziare che *omissis* unitamente, al fratello *omissis*, è stato destinatario nel 2017 di un provvedimento giudiziario restrittivo della libertà personale per vari reati, tra cui quelli dell'art. 416 bis, per aver contribuito a rafforzare il cd clan *omissis* che aveva rilevanti interessi economici nella realizzazione del PIP nel comune di Marano. Gli stessi *omissis*, insieme all'altro

fratello *omissis,* sono stati coinvolti in altro provvedimento dell'A.G. nel 2020, con il capo d'imputazione per il delitto di cui all'art. 416 bis più altri reati, per aver contribuito al rafforzamento di altra associazione criminale denominata clan *omissis* di Sant'Antimo.
Dopo la revoca da parte della Commissione straordinaria della concessione risalente al 2006 per la realizzazione dell'area PIP, il Comune di Marano è diventato titolare dei capannoni industriali e dell'area su cui sorgono.
Ciononostante la società Iniziative Industriali ha stipulato contratti di locazione per l'utilizzo degli stand dell'area PIP, incassando anche i relativi canoni.
Su tutta la vicenda l'amministrazione *omissis* non risulta abbia posto in essere concrete iniziative volte alla tutela degli interessi dell'Ente.
L'Organo ispettivo ha riferito al riguardo che solo dopo aver appreso delle indagini sull'area PIP l'amministrazione comunale avrebbe avviato lo sgombero di cinque imprese insistenti nella suddetta area.
Va osservato, ancora, che l'intervento è postumo alle attività acquisitive di elementi cognitivi sulla vicenda dell'Area PIP da parte della Commissione di indagine e ciò pone in evidenza da un lato la consapevolezza da parte dell'ente della necessità di adottare gli atti sanzionatori e dall'altro il **complice silenzio della stessa amministrazione in merito alle gravi anomalie emerse in relazione ai rapporti in atto tra il comune e la realtà imprenditoriale e gestionale dell'area PIP. Anomalie queste che hanno prodotto indubitabilmente vantaggi potenziali a favore di soggetti contigui alla criminalità organizzata.**

BENI CONFISCATI

Nonostante le sollecitazioni dell'Agenzia Nazionale Beni Confiscati, dalla documentazione esaminata dalla Commissione di indagine è emerso che numerosi beni non sono stati ancora destinati per gli utilizzi sociali previsti dalla normativa di settore, almeno fino al 29.3.2021 (al riguardo si fa rimando alla relazione della Commissione di indagine).
Per quanto concerne gli altri beni confiscati, la commissione ha rilevato che soltanto dopo il suo insediamento è stato predisposto un bando univoco per l'assegnazione dei beni fino ad allora rimasti inutilizzati. L'assegnazione della maggior parte dei citati immobili si è avuta il 29 marzo 2021 a distanza di pochi giorni dalla conclusione dei lavori della commissione di indagine.
Tra i beni assegnati la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'appartamento un tempo di proprietà di *omissis,* condannato per l'omicidio del giornalista del Mattino Giancarlo Siani. Il bando per l'affidamento ad associazioni o cooperative era andato deserto in quanto, secondo l'Organo ispettivo, il bando sarebbe stato strumentalmente appesantito da clausole poche chiare, fino alla determina di assegnazione del 29/03/2021.
In conclusione, sui beni confiscati a soggetti contigui alla criminalità la Commissione ha evidenziato la condotta dilatoria della stessa amministrazione, cessata solo per effetto dell'intervento dell'Organo Ispettivo.

CONCLUSIONI

In estrema sintesi si elencano i principali elementi emersi ad esito dell'attività della Commissione di indagine maggiormente rilevanti ai fini della compromissione ed interferenza della criminalità organizzata, connotati da condizionamenti e da condotte antigiuridiche.

1) **Contesto scenario criminale.**
I clan dominanti *omissis*, di caratura nazionale, hanno esercitato una mirata azione di controllo di quel territorio negli ultimi decenni, che non ha risparmiato la vita amministrativa dell'ente locale, condizionandone le scelte e gli indirizzi.
2) **Amministratori e dipendenti comunali.**
Sono state accertate parentele, rilevate frequentazioni e cointeressenze tra i neoeletti consiglieri comunali e dipendenti dell'ente con elementi di spicco delle potenti consorterie criminali locali. Si sottolinea che ben 12 Consiglieri comunali, di cui 5 che militano in maggioranza, hanno rapporti di parentela ovvero registrano rapporti di frequentazione con soggetti intranei a sodalizi criminali.
Inoltre è stata rilevata l'**inconsistenza, l'insufficienza e la fragilità dell'apparato burocratico, rivelatosi permeabile alle illecite ingerenze, compromissioni e condizionamenti esterni che hanno di fatto favorito soggetti collegati ai potenti clan del territorio.**
3) **Interdittive antimafia**
Sono state adottate ben 32 interdittive antimafia nei confronti di imprese operanti sul territorio comunale. Su tale punto si è manifestata inconfutabilmente l'inerzia degli uffici comunali a promuovere le obbligatorie istruttorie antimafia.
4) **Permessi di costruire, autorizzazioni e scia urbanistiche**
Sono stati rilasciati undici permessi di costruire tutti gravati da profili di illegittimità a favore di soggetti collegati, direttamente ed indirettamente, alla criminalità organizzata.
5) **Ordinanze di demolizione e/o acquisizione al patrimonio comunale di manufatti abusivi**
Emerge, al riguardo, il palese abuso edilizio descritto nel paragrafo denominato "**Palazzo** *omissis*" in cui si dimostra evidente l'inerzia degli organi comunali a vantaggio di un soggetto chiaramente intraneo al clan *omissis*.
Altra circostanza di significativa pregnanza antimafia è quella relativa alla vicenda del **garage** *omissis*. E' un abuso edilizio ed occupazione abusiva di area di proprietà comunale realizzato dal fratello del capo clan *omissis*.
Emerge chiaramente il complice silenzio dell'amministrazione comunale in merito ad abusi riferibili a soggetti contigui ai locali sodalizi criminali, silenzio interrotto solo per effetto dell'intervento della Commissione di indagine.

6) **Appalti pubblici**
Risultano affidati e gestiti 8 (otto) appalti di cui hanno beneficiato ditte ove sono presenti soci riconducibili a imprenditori collusi con i clan e comunque connotati da profili di illegittimità e condotte antigiuridiche.

Molti procedimenti amministrativi sono apparsi connotati da oggettiva parzialità e da un'alterazione del processo di formazione della volontà amministrativa.
I settori risultati maggiormente permeabili e fragili, come si è avuto modo di rilevare, sono quelli correlati all'urbanistica e ai lavori pubblici, con particolare riferimento alla gestione dell'Area P.I.P., agli appalti, al servizio idrico, all'igiene urbana, alle certificazioni antimafia e alle

certificazioni commerciali.
In tali settori è stato delineato un quadro di ingerenze esterne, riconducibili alla medesima matrice criminale dei clan *omissis*, che hanno ripetutamente condizionato l'azione amministrativa compromettendone il buon andamento e la terzietà.
E' parsa chiara la soggezione dell'amministrazione posta in luce in modo univoco dall'esame di legittimità operato su numerosi atti amministrativi, dai quali emerge l'apertura della gestione pubblica alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali del territorio.
E' emerso, inoltre, che solo dopo l'attivazione di indagini da parte dell'Organo ispettivo l'amministrazione *omissis* ha tentato di porre in essere contromisure – tardive – volte a contrastare i vantaggi di cui hanno beneficiato e beneficiano aziende e personaggi legati alla criminalità organizzata.
Quindi l'intervento postumo e tardivo da parte del Comune alle attività della Commissione mette in luce la consapevolezza dell'Ente della necessità di adottare gli atti sanzionatori. Emerge dunque il complice silenzio dell'amministrazione in merito ad abusi riferibili a soggetti contigui alla criminalità organizzata, silenzio interrotto solo per effetto dell'intervento, diretto o indiretto, della Commissione di accesso.
Il mancato esercizio del potere di indirizzo, da parte degli amministratori comunali, ha lasciato aperte ai sodalizi mafiosi locali la possibilità di operare e trarre profitto. I complessi accertamenti effettuati hanno evidenziato il diffuso degrado amministrativo in cui versa il Comune di Marano di Napoli, caratterizzato da un'**azione amministrativa** che, sulla base degli elementi assunti, **si è rivelata permeabile alla volontà di soggetti collegati direttamente e/o indirettamente alle organizzazioni criminali attive sul territorio.**
Gli interessi criminali hanno trovato spazio nei più variegati settori comunali, come le autorizzazioni amministrative, il settore urbanistico, il commercio, le procedure acquisitive delle certificazione antimafia, gli appalti, la gestione di beni confiscati e di beni acquisiti al patrimonio dell'Ente. In tutti questi settori la presenza di soggetti collegati o riconducibili ai sodalizi locali è apparsa oltremodo evidente.
Quasi tutti i procedimenti esaminati presentano profili di illegittimità a beneficio di ditte o soggetti collegati alla criminalità organizzata.
All'esito dell'esame della relazione conclusiva dell'Organo ispettivo e delle informazioni fornite dalla Forze dell'Ordine, emerge un rilevante quadro indiziario sulla sussistenza del condizionamento del civico consesso di Marano di Napoli.
Peraltro nell'amministrazione *omissis* **sono risultati eletti 6 (sei) consiglieri comunali, sui 24 assegnati, già in carica nell'amministrazione disciolta nel 2016 per infiltrazioni mafiose.**
Inoltre ben **12 Consiglieri comunali, di cui 5 che militano in maggioranza,** hanno rapporti di parentela ovvero registrano rapporti di frequentazione con soggetti intranei a sodalizi criminali.
A ciò deve aggiungersi, quale altro elemento di interesse ai fini delle valutazioni concernenti la permeabilità degli organi elettivi e burocratici comunali, le numerose accertate parentele, nonché le rilevate frequentazioni e cointeressenze tra i dipendenti dell'ente con elementi di spicco delle potenti consorterie criminali locali.

Ulteriore elemento sintomatico di devianza è costituito dall'elevato numero di segretari comunali, ben 6, che si sono alternati nell'amministrazione *omissis* negli ultimi due anni.
Le risultanze dell'attività di accesso hanno delineato un quadro caratterizzato dall'esistenza di collegamenti e interessi trasversali con esponenti dei gruppi criminali, tali che sembrano determinare fenomeni di ingerenza nella vita politica e amministrativa del comune per assecondare

gli interessi della criminalità organizzata con la quale condivide relazioni parentali di affinità e di frequentazioni.
Anche la struttura amministrativa appare caratterizzarsi per l'assenza di un indirizzo politico improntato a principi di legalità e per la carenza di adeguate contromisure da parte delle figure apicali nei settori strategici.
L'amministrazione, retta dal *omissis* a far data dal novembre 2018, si è caratterizzata, così come la precedente amministrazione destinataria dello scioglimento per l'art. 143 del d.lgs. 267/2000, non solo per non aver posto argini ai tentativi di infiltrazione criminale, ma per aver tenuto un *modus operandi*, costante nel tempo e ad ampio raggio d'azione, improntato a condotte dilatorie che sono apparse tali da determinare le condizioni per avvantaggiare soggetti notoriamente legati con i clan.
Le diffuse illegittimità riscontrate e gli indizi di collegamenti con la criminalità organizzata scaturenti dai provvedimenti dell'A.G e dai rapporti delle Forze dell'Ordine, forniscono un rilevante quadro indiziario sulla sussistenza del condizionamento del civico consesso di Marano di Napoli.
Le illegittimità riscontrate e le condotte amministrative omissive in delicati settori dell'ente hanno, inoltre, evidenziato l'incapacità degli organi elettivi - in un contesto ambientale caratterizzato dalla diffusa presenza di soggetti organici ai sodalizi criminali - di assumere incisive determinazioni a garanzia dei principi di buon andamento ed imparzialità amministrativa.
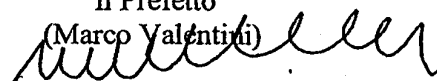
Il complesso delle situazioni evidenziate, con tutti gli elementi accertati dalla relazione ispettiva, è stato oggetto di attenta analisi in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi il 07 maggio 2021, allargato, nella circostanza, alla partecipazione del Procuratore della Repubblica DDA di Napoli, dr Giovanni Pio Melillo, del Procuratore f.f. della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, dr. Carmine Renzulli, cui sono intervenuti anche i componenti della Commissione di accesso
Il Comitato, sulla base delle risultanze emerse dagli approfondimenti evidenziati, negli aspetti più salienti, dall'organo ispettivo, ha unanimamente ritenuto fondato il condizionamento degli organi elettivi dell'ente locale da parte della criminalità organizzata, ravvisando la sussistenza di un quadro complessivo di elementi, attuali, concreti e univoci in tale direzione, che denotano, altresì, un inquinamento significativo dell'intera macchina amministrativa comunale.
Pertanto, si sottopone quanto su esposto alle valutazioni della On. le S.V. ritenendo sussistenti gli elementi previsti dall'art. 143 del D.lgs. 267/00.

Il Prefetto
(Marco Valentini)

21A04327

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 giugno 2021.

Agevolazioni riconosciute al progetto di cooperazione internazionale dal titolo «E! 113972 TriQ4Durum» presentato nell'ambito del bando Eurostars C.o.D. 12 Call 2019. (Decreto n. 1392/2021).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020, che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855 (reg. UCB del 12 aprile 2021 n. 739), con il quale il direttore generale ha attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la Direzione generale della ricerca le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto-legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 7 dell'art. 238 «Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare, l'art. 18 del suddetto decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, delle Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, con il quale sono state adottate le «Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016», tenuto conto della peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei citati progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593», che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei Garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'Iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari;

Visto il bando internazionale Eurostars Call 2019 - C.o.D. 12, comprensivo delle *Guidelines for Applicants*, lanciato dal programma Eurostars con scadenza 12 settembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Visto l'avviso integrativo nazionale n. 1128 del 12 giugno 2019, con il quale sono stati definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale dello Eurostars-2 comunicata con lettera del 13 gennaio 2020, che ammette al finanziamento il progetto dal titolo E! 113972 TriQ4Durum «*Unique kernel-by-kernel durum wheat sorting system for grain quality, protein content and toxin avoidance*», avente come obiettivo quello di dotare l'industria pastaria mondiale - come punto di partenza per poter poi estendere il beneficio anche ad altre industrie alimentari che impiegano materia prima in grani - di un nuovo strumento ad alta efficacia per l'ottimizzazione degli input e dei relativi costi e per l'accurata gestione della strategia qualitativa;

Atteso che il MUR partecipa alla CALL 2019 lanciata dall'Eurostars con il *budget* finalizzato al finanziamento di progetti nazionali, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars, per il contributo alla spesa, giusta nota protocollo n. 11652 del 13 giugno 2019, successivamente incrementato a euro 982.427,21, con decisione del direttore generale, dott. Vincenzo Di Felice, comunicata con e-mail dell'8 gennaio 2020;

Vista la nota prot. MUR n. 5864 del 15 aprile 2020, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti ammissibili alle agevolazioni e l'importo del finanziamento, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars, ad essi destinato;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dall'Eurostars nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo E! 113972 TriQ4Durum;

Considerato che le Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'Esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque condizionate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli Esperti tecnico scientifici e dell'Esperto economico finanziario;

Visto il decreto direttoriale n. 1208 del 30 luglio 2020, reg. UCB n. 517 in data 7 agosto 2020, con il quale sono stati nominati, in ordine preferenziale, gli esperti tecnico scientifici per la valutazione delle attività in itinere;

Atteso che il prof. Fabrizio Mazzetto ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale E! 113972 TriQ4Durum, di durata ventiquattro mesi salvo proroghe, il cui costo complessivo è pari a euro 311.037,72, figura il seguente proponente italiano: Open Fields S.r.l.;

Visto il *Consortium Agreement* stilato tra i partecipanti al progetto E! 113972 TriQ4Durum;

Preso atto della DSAN a firma del dott. Roberto Ranieri, acquisita al protocollo dell'Ufficio in data 27 maggio 2021, n. 8127, con la quale vengono definitivamente fissate la data di inizio del progetto al 12 febbraio 2020 e la sua durata in ventiquattro mesi, come stabilito per il progetto internazionale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il COR n. 5605133 dell'8 giugno 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf ID n. 12189322 dell'8 giugno 2021 - VERCOR 12565312;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo E! 113972 TriQ4Durum, presentato dalla società Open Fields Srl, c.f. 02574520348, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 12 febbraio 2020 e la sua durata è di ventiquattro mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto E! 113972 TriQ4Durum è pari a euro 110.948,70.

2. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 110.948,70, nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eurostars e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1 come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'Esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto beneficiario per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2036

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

21A04260

DECRETO 14 giugno 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Medlinks» presentato nell'ambito del programma PRIMA Call 2020. (Decreto n. 1366/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - , che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855 (reg. UCB del 12 aprile 2021 n. 739), con il quale il direttore generale ha attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la Direzione generale della ricerca le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861, (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593», che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18, del decreto ministeriale n. 593/2016, che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Pro-

cedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2020;

Visto il DD n. 563 del 1° marzo 2021 reg. UCB n. 339 del 17 marzo 2021, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 (Azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2020, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, di cui euro 6.700.000,00 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA Section2 - Multi-topic 2020 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) *Call* 2020, pubblicato in data 11 febbraio 2020, con scadenza il 13 maggio 2020 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2020 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 7.000.000,00, come da lettera di impegno n. 1660 del 4 febbraio 2020;

Considerato l'avviso integrativo n. 584 del 7 maggio 2020;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies* svoltosi in videoconferenza in data 18 dicembre 2020 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «MED-LINKS *Data-enabled Business Models and Market Linkages Enhancing Value Creation and Distribution in Mediterranean Fruit and Vegetable Supply Chains*» avente come obiettivo quello di proporre modelli di *business* innovativi, supportati da tecnologie digitali evolute, attraverso certificazioni volontarie che garantiscano la sostenibilità economica, sociale ed ambientale delle piccole e medie imprese ortofrutticole nel Mediterraneo e con un costo complessivo pari a euro 694.237,39;

Vista la nota prot. MUR n. 1793 del 4 febbraio 2021, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «MED-LINKS»;

Vista la nota di aggiornamento prot. MUR n. 5491 del 9 aprile 2021, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunica la nuova assegnazione dei progetti, considerate le disponibilità finanziarie sui capitoli di spesa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «MED-LINKS» figurano i seguenti proponenti italiani:

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

Romagna Tech S.C.P.A.;

Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale;

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dai beneficiari;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i codici concessione RNA - COR n. 5593340, n. 5593344, n. 5593345 del 4 giugno 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure *Deggendorf* n. 12492211, n. 12492199, n. 12492492 del 1° giugno 2021;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la procura notarile del 9 febbraio 2021, a firma della dott.ssa Lucia Mollo, notaio in Cassino, con la quale il prof. ing. Giovanni Betta nella sua qualità di rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale conferisce procura speciale al prof. Francesco Ubertini nella sua qualità di rettore dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile dell'8 febbraio 2021, a firma dell'avv. Marco Maltoni, notaio in Forlì, con la quale il sig. Enrico Sangiorgi nella sua qualità di legale rappresentante della Romagna Tech Società consortile per azioni, conferisce procura speciale al prof. Francesco Ubertini nella sua qualità di rettore dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna in qualità di soggetto capofila;

Vista la DSAN in data 12 maggio 2021, prot. MUR n. 7329, con la quale il legale rappresentante del dichiara che la data di avvio delle attività progettuali è stata fissata al 1° giugno 2021, in accordo con il partenariato nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «MEDLINKS» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2021 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 453.593,30 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2020, cap. 7245, di cui al decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16, del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2073

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A04310

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 luglio 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Torrone di Bagnara e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Torrone di Bagnara».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 882 della Commissione del 31 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 242 del 14 agosto 2014, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Torrone di Bagnara»;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2018, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2018, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del Torrone di Bagnara IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Torrone di Bagnara»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria produttori nella filiera «prodotti di pasticceria, confetteria o biscotteria», individuata all'art. 4 del mede-

simo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con nota del 24 giugno 2021 (prot. mipaaf n. 291110) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità in data 24 giugno 2021 (prot. Mipaaf n. 291084), autorizzato a svolgere le attività di controllo sull'indicazione geografica protetta «Torrone di Bagnara»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 123594 del 15 marzo 2021, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i direttori generali;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Torrone di Bagnara IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Torrone di Bagnara»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 18 aprile 2018 al Consorzio di tutela del Torrone di Bagnara IGP, con sede legale in Bagnara Calabra (RC), via adiacenze piazza Morello n. 3, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Torrone di Bagnara»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 21 dicembre 2005, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2021

Il direttore generale: GERINI

21A04251

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 giugno 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Primavera a responsabilità limitata in liquidazione», in Cisternino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la sentenza del 25 marzo 2021, n. 8/2021 del Tribunale di Brindisi, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa sociale Primavera a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è statomesso in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale primavera a responsabilità limitata in liquidazione» con sede in Cisternino (BR) (C.F. 01379620741) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Bottacci nato a Brindisi il 17 gennaio 1987 (codice fiscale BTTGPP87A17B180I), ivi domiciliato, in via Marco Pacuvio, 23.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04216

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 luglio 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Translarna». (Determina n. DG/817/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società PTC Therapeutics International Limited, titolare della A.I.C., in data 17 dicembre 2018 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Translarna» (ataluren) relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 043535020/E, 043535018/E e 043535032/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella sua seduta del 4-6 dicembre 2019;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 15 aprile 2021;

Vista la deliberazione n. 38 del 17 giugno 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale TRANSLARNA (ataluren):

«"Translarna" è indicato per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne dovuta a mutazione nonsenso nel gene della distrofina (*nonsense mutation Duchenne muscular dystrophy*, nmDMD) nei pazienti deambulanti di età pari o superiore a due anni. La presenza di una mutazione nonsenso nel gene della distrofina deve essere stabilita mediante analisi genetiche».

Sono rimborsate come segue.

Confezioni:

«125 mg - granulato per sospensione orale - uso orale - bustina 125 mg» - 30 bustine - A.I.C. n. 043535018/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: «H» - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.042,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.020,52;

«250 mg - granulato per sospensione orale - uso orale - bustina 250 mg» - 30 bustine - A.I.C. n. 043535020/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: «H» - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6.084,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.041,03;

«1000 mg - granulato per sospensione orale - uso orale - bustina 1000 mg» - 30 bustine - A.I.C. n. 043535032/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: «H» -prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 24.336,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 40.164,13.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società è tenuta a sottomettere con sollecitudine i risultati dello studio post autorizzativo a lungo termine commissionato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), una volta depositati all'EMA, e si impegna contestualmente a far pervenire una richiesta di rinegoziazione delle condizioni negoziali.

Accordo negoziale novativo delle condizioni previste con la determina AIFA n. 107/2017 del 20 gennaio 2017.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Translarna» (ataluren) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri individuati dalle regioni (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 luglio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A04289

DETERMINA 7 luglio 2021.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Cablivi» non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. DG/801/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - revisione delle note CUF)» e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario - n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione del Settore HTA ed economia del farmaco, presentata in data 12 novembre 2020, con la quale è stata invitata la società Sanofi S.r.l. a presentare apposita istanza per la nuova posologia «trattamento dei pazienti adolescenti con peso corporeo superiore a 40 Kg» relativa alla procedura EMEA/H/C/004426/II/0021 del medicinale «Cablivi» (caplacizumab);

Preso atto della dichiarazione dell'azienda Sanofi S.r.l., rappresentante locale di Ablynx NV titolare della A.I.C. del medicinale «Cablivi» (caplacizumab) del 21 dicembre 2020 di non avere interesse ad ottenere la rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica approvata per il suddetto farmaco;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 e 16 giugno 2021;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale CABLIVI (caplacizumab):

«per il trattamento degli episodi di porpora trombotica trombocitopenica (PTT) acquisita, in associazione a plasmaferesi (plasma *exchange*, PE) e immunosoppressione negli adolescenti di età uguale a 12 anni o maggiore con peso corporeo di almeno 40 kg»;

non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 luglio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A04290

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacosamide Teva»

Estratto determina n. 746/2021 del 22 giugno 2021

Medicinale: LACOSAMIDE TEVA;

Titolare A.I.C.: Teva B.V.;

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683012 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 14x1compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683024 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683036 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C.n. 045683048 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683051 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683063 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683075 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683087 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683099 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 210 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683101 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film« 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683113 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683125 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683137 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683149 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683152 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683164 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683176 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683188 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683190 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film« 210 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683202 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 045683214 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 045683226 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 045683238 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683240 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683253 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683265 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683277 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683289 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683291 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683303 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683315 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683327 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 210 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683339 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683341 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683354 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683366 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film« 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683378 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683380 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683392 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683404 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683416 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683428 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 210 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683430 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 045683442 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 045683455 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 045683467 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683479 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683481 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683493 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683505 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683517 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683529 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683531 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683543 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683556 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 210 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683568 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683570 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683582 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683594 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683606 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683618 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683620 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683632 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film« 168 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683644 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film« 200 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683657 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 210 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683669 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 045683671 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 045683683 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 045683695 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683707 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683719 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683721 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683733 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683745 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film« 98 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683758 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683760 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683772 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683784 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 210 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683796 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683808 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683810 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683822 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683834 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683846 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683859 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683861 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683873 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683885 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 210 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683897 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 045683911 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 045683923 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 045683935 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo:

lacosamide

Eccipienti:

Nucleo della compressa

Cellulosa microcristallina

Idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione

Idrossipropilcellulosa

Silice colloidale anidra

Crospovidone (Tipo A)

Magnesio stearato

Pellicola di rivestimento

50 mg:

Alcole polivinilico

Titanio diossido (E171)

Macrogol 3350

Talco

Ossido di ferro rosso (E172)

Ossido di ferro nero (E 172)

Ossido di ferro giallo (E 172)

100 mg:

Alcole polivinilico

Titanio diossido (E171)

Macrogol 3350

Talco

Ossido di ferro giallo (E 172)

Giallo chinolina (E 104)

Giallo tramonto FCF (E 110)

150 mg:

Alcole polivinilico

Titanio diossido (E171)

Macrogol 3350

Talco

Ossido di ferro giallo (E 172)

Giallo tramonto FCF (E110)

200 mg:

Alcole polivinilico

Titanio diossido (E171)

Macrogol 3350

Talco

Blu brillante FCF (E133)

Ponceau 4R (E124)

Indicazioni terapeutiche:

«Lacosamide Teva» è indicato come monoterapia e come terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi a esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in adulti, adolescenti e bambini a partire dai quattro anni di età con epilessia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683012 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,70;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,94;

«50 mg compresse rivestite con film» 14x1compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683024 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,70;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,94;

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683113 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,70;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,94;

«50 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683125 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,70;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,94;

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683240 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,88;

«100 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683253 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,88;

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683341 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,88;

«100 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683354 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,88;

«150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683479 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 11,11;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 20,83;

«150 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683481 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 11,11;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 20,83;

«150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683570 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 11,11;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 20,83;

«150 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683582 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 11,11;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 20,83;

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683036 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 14,80;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,76;

«50 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683048 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory*(IVA esclusa): euro 14,80;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,76;

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683137 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 14,80;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,76;

«50 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683149 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 14,80;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,76;

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683265 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 29,60;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 55,52;

«100 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683277 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 29,60;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 55,52;

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683366 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 29,60;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 55,52;

«100 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683378 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 29,60;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 55,52;

«150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683493 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 44,41;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 83,29;

«150 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683505 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 44,41;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 83,29;

«150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683594 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 44,41;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 83,29;

«150 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683606 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 44,41;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 83,29;

«200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683721 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 59,21;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 111,05;

«200 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL

A.I.C. n. 045683733 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo*ex factory* (IVA esclusa): euro 59,21;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 111,05;

«200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683822 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 59,21

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 111,05;

«200 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 045683834 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 59,21;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 111,05.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lacosamide Teva» (lacosamide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

(eventuale per generici)Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lacosamide Teva» (lacosamide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04217

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Aristo Pharma».

Estratto determina n. 751/2021 del 22 giugno 2021

Medicinale: LEVETIRACETAM ARISTO PHARMA.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH

Confezioni:

«100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 300 ml con siringa orale graduata da 10 ml e adattatore - A.I.C. n. 048925010 (in base 10);

«100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con siringa orale graduata da 3 ml e adattatore - A.I.C. n. 048925022 (in base 10);

«100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 300 ml con siringa orale graduata da 1 ml e adattatore - A.I.C. n. 048925034 (in base 10);

«100 mg/ml soluzione orale» 10 flaconi in vetro da 150 ml con siringa orale graduata da 3 ml e adattatore - A.I.C. n. 048925046 (in base 10);

«100 mg/ml soluzione orale» 10 flaconi in vetro da 150 ml con siringa orale graduata da 1 ml e adattatore - A.I.C. n. 048925059 (in base 10);

«100 mg/ml soluzione orale» 5 flaconi in vetro da 300 ml con siringa orale graduata da 10 ml e adattatore - A.I.C. n. 048925061 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: tre anni.

Dopo la prima apertura: sei mesi.

Composizione: soluzione orale: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: 100 mg di levetiracetam;

eccipienti:

sodio citrato
acido citrico anidro
acqua depurata
metile paraidrossibenzoato (E218)
propile paraidrossibenzoato (E216)
ammonio glicirrizinato
glicerolo
maltitolo (E965)
acesulfame potassico (E950)
aroma fantasie
aroma contramarum

Produttore/i del principio attivo

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.-Chuannan site
Chuannan 1
Coastal Industrial Zone
Duqiao, Linhai
Zhejiang 317016
Cina

Zhejiang Jiangbei Pharmaceutical Co. Ltd
Dongdai Zhang'an Street
Taizhou City
Jiaojiang District
Zhejiang Province 318017
Cina

Produttore/i del prodotto finito

Produzione

Pharma Wernigerode GmbH
Dornbergsweg 35
Saxony-Anhalt
38855 Wernigerode
Germania

Confezionamento primario

Pharma Wernigerode GmbH
Dornbergsweg 35
Saxony-Anhalt
38855 Wernigerode
Germania

Confezionamento secondario

Pharma Wernigerode GmbH
Dornbergsweg 35
Saxony-Anhalt
38855 Wernigerode
Germania

Esparma Pharma Services GmbH
Bielefelder Strasse 1
Osterweddingen
39171 Suelzetal
Germania

Klocke Verpackungs-Service GmbH
Max Becker Strasse
76356 Weingarten (baden)
Germania

Unitax-Pharmalogistik GmbH
An Den Gehren 1
12529 Schoenefeld
Brandenburg
Germania

Lindopharm GmbH
Neustrasse 82
40721 Hilden
North Rhine-Westphalia
Germania

Controllo di qualità

Pharma Wernigerode GmbH
Dornbergsweg 35
Saxony-Anhalt
38855 Wernigerode
Germania

Rilascio dei lotti

Aristo Pharma GmbH
Wallenroder Str. 8-10
13435 Berlino
Germania

Indicazioni terapeutiche: «Levetiracetam Aristo Pharma» è indicato come monoterapia nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in adulti ed adolescenti a partire dai sedici anni di età con epilessia di nuova diagnosi.

«Levetiracetam Aristo Pharma» è indicato quale terapia aggiuntiva:

nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza secondaria generalizzazione in adulti, adolescenti, bambini ed infanti a partire da un mese di età con epilessia;

nel trattamento delle crisi miocloniche in adulti ed adolescenti a partire dai dodici anni di età con epilessia mioclonica giovanile;

nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie in adulti ed adolescenti a partire dai dodici anni di età con epilessia generalizzata idiopatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 300 ml con siringa orale graduata da 10 ml e adattatore - A.I.C. n. 048925010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 24,93;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,75.

Confezione:

«100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con siringa orale graduata da 3 ml e adattatore - A.I.C. n. 048925022 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 16,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 31,17.

Confezione:

«100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con siringa orale graduata da 1 ml e adattatore - A.I.C. n. 048925034 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 16,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 31,17.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Levetiracetam Aristo Pharma» (levetiracetam) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Levetiracetam Aristo Pharma» (levetiracetam) è la seguente:

per le confezioni con codici A.I.C. nn. 048925010, 048925022 e 048925034: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni con codici A.I.C. nn. 048925046, 048925059 e 048925061: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04218

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nomafen»

Estratto determina n. 754/2021 del 22 giugno 2021

Medicinale: NOMAFEN.

Titolare A.I.C.: Lanova Farmaceutici S.r.l.

Confezione: «20mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 033869037 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo:

tamoxifene.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/COC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033869037 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,71.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,84.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Nomafen» (tamoxifene) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nomafen» (tamoxifene) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04219

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Afterel»

Con la determina n. aRM - 129/2021 - 959 del 6 luglio 2021, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Farmitalia Industria chimico farmaceutica S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: AFTEREL;

confezione: 042417016;

descrizione: «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A04252

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tilarin»

Con la determina n. aRM - 130/2021 - 8055 del 6 luglio 2021, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sanofi S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TILARIN;

confezione: 028206011;

descrizione: «10 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone 30 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A04253

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glicerina S. Pellegrino».

Con la determina n. aRM - 131/2021 - 8055 del 6 luglio 2021, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sanofi S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GLICERINA S. PELLEGRINO;

confezione: 028181030;

descrizione: «lattanti supposte» 12 supposte;

confezione: 028181042;

descrizione: «adulti 2,250 g supposte» 18 supposte;

confezione: 028181055;

descrizione: «bambini 1,375 g supposte» 18 supposte.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A04254

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metotrexato Addenda».

Con la determina n. aRM - 132/2021 - 1619 del 6 luglio 2021, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Addenda Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: METOTREXATO ADDENDA;

confezione: 043416015;

descrizione: «2,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,33 ml con tampone imbevuto di alcool;

confezione: 043416027;

descrizione: «2,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,33 ml con tamponi imbevuti di alcool;

confezione: 043416039;

descrizione: «7,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,30 ml con tampone imbevuto di alcool;

confezione: 043416041;

descrizione: «7,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,30 ml con tamponi imbevuti di alcool;

confezione: 043416054;

descrizione: «10 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,40 ml con tampone imbevuto di alcool;

confezione: 043416066;

descrizione: «10 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,40 ml con tamponi imbevuti di alcool;

confezione: 043416078;

descrizione: «12,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,31 ml con tampone imbevuto di alcool;

confezione: 043416080;

descrizione: «12,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,31 ml con tamponi imbevuti di alcool;

confezione: 043416092;

descrizione: «15 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,38 ml con tampone imbevuto di alcool;

confezione: 043416104;

descrizione: «5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,38 ml con tamponi imbevuti di alcool;

confezione: 043416116;

descrizione: «17,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,44 ml con tampone imbevuto di alcool;

confezione: 043416128;

descrizione: «17,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,44 ml con tamponi imbevuti di alcool;

confezione: 043416130;

descrizione: «20 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,50 ml con tampone imbevuto di alcool;

confezione: 043416142;

descrizione: «20 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,50 ml con tamponi imbevuti di alcool;

confezione: 043416155;

descrizione: «22,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,56 ml con tampone imbevuto di alcool;

confezione: 043416167;

descrizione: «22,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,56 ml con tamponi imbevuti di alcool;

confezione: 043416179;

descrizione: «25 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,63 ml con tampone imbevuto di alcool;

confezione: 043416181;

descrizione: «25 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,63 ml con tamponi imbevuti di alcool;

confezione: 043416193;

descrizione: «27,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,69 ml con tampone imbevuto di alcool;

confezione: 043416205;

descrizione: «27,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,69 ml con tamponi imbevuti di alcool;

confezione: 043416217;

descrizione: «30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,75 ml con tampone imbevuto di alcool;

confezione: 043416229;

descrizione: «30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 0,75 ml con tamponi imbevuti di alcool.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A04255

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diapylori».

Con la determina n. aRM - 133/2021 - 3020 del 6 luglio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Laboratoires Mayoly Spindler, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DIAPYLORI;

confezione: A.I.C. n. 046425017;

descrizione: «75 mg polvere per soluzione orale» 1 flaconcino in vetro di polvere, 1 bustina di acido citrico, 1 kit di controllo;

confezione: A.I.C. n. 046425029;

descrizione: «75 mg polvere per soluzione orale» 1 flaconcino in vetro di polvere, 1 bustina di acido citrico.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A04261

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione Buddhista Italiana, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2021 è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione Buddhista Italiana (UBI), con sede in Roma, composto di 21 articoli, allegato sub «A» al verbale di assemblea straordinaria dell'UBI redatto in atto pubblico del notaio Francesco Lachi in data 20 marzo 2021, repertorio n. 67.459.

21A04328

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, dell'immobile demaniale di pertinenza dell'ex «Campo di Tiro a Segno», in Villabassa.

Con decreto interdirettoriale n. 394/1/5/20, datato 22 gennaio 2021, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale di pertinenza all'*ex* «Campo di tiro a segno» sito nel comune di Villabassa (BZ), riportata nel catasto del comune censuario medesimo identificato in PT 946/II. con la P.E.D. 253, per una superficie complessiva di mq 10, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Esercito.

21A04303

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, dell'installazione militare denominata «CRT Cameri», in Cameri.

Con decreto interdirettoriale n. 413/1/5/2020, datato 22 gennaio 2021, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'installazione militare denominata «CRT Cameri» sita nel Comune di Cameri (NO), riportata nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 58, particella n. 52, per una superficie complessiva di mq 6.260, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Aeronautica.

21A04304

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Richiesta di riconoscimento come I.G.P. del «Caciottone di Norcia»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento come indicazione geografica protetta del «Caciottone di Norcia».

Considerato che la richiesta di riconoscimento è stata presentata dall'Associazione Caciottone di Norcia con sede a via dell'Economia - Località Opaco - 06046 Norcia, e che il predetto gruppo possiede i requisiti previsti all'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511.

Considerato che a seguito dell'istruttoria ministeriale, si è pervenuti ad una stesura finale del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Caciottone di Norcia».

Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 con il quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 n. 12511, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus.

Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico accertamento da svolgersi nell'area di produzione, e dell'art. 9, relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda di registrazione o di modifica del disciplinare.

Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 prevede, altresì, che in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e Regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente, il disciplinare di produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali acquisito il parere delle Regione Umbria, competente per territorio, circa la richiesta di riconoscimento IGP, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione del «Caciottone di Norcia».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative al presente disciplinare, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - pec saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta richiesta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta richiesta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA DEL «CACIOTTONE DI NORCIA»

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta IGP Caciottone di Norcia è riservata esclusivamente al formaggio ottenuto in modo rispondente ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

Il Caciottone di Norcia IGP presenta una forma cilindrica, a scalzo dritto con facce arrotondate. Le dimensioni sono comprese tra i 20 ed i 22 cm di diametro, altezza dello scalzo tra i 9 e gli 11 cm. Il peso risulta di 3,2 Kg (± 12 %).

Il Caciottone di Norcia IGP è prodotto con latte bovino ed ovino pastorizzato. Elemento caratterizzante del formaggio è il rapporto tra latte bovino non inferiore al 90% e non superiore al 95% e latte ovino non inferiore al 5% e non superiore al 10%.

Il sapore del Caciottone di Norcia IGP è fragrante, aromatico con un retrogusto caratteristico di panna, dolce e leggermente piccante. Altro elemento caratterizzante è il basso livello di «salato».

Esternamente presenta una crosta liscia, lavata, sottile e di colore giallo ocra. La pasta ha consistenza morbida e burrosa, più tenace vicino alla crosta; al taglio il colore risulta bianco tendente al paglierino, con lieve occhiatura da distacco.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione del formaggio Caciottone di Norcia IGP comprende i confini censuari ed amministrativi dei Comuni di Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto, Preci, Poggiodomo, tutti facenti parte dell'area della Valnerina in Provincia di Perugia.

Art. 4.
Prova dell'origine

Al fine di garantire l'origine del prodotto ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, di tutti i soggetti della filiera, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

Il Caciottone di Norcia IGP è un formaggio prodotto con latte bovino non inferiore al 90% e non superiore al 95% e latte ovino non inferiore al 5% e non superiore al 10%.

Il Caciottone di Norcia IGP è ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative al processo di realizzazione e nel rispetto delle fasi esposte di seguito:

a) il latte è stoccato in ambienti e contenitori conformi alla normativa ad una temperatura massima di 10° C;

b) trattamento di pastorizzazione tra i 70° e i 73° C per un intervallo di tempo tra i 37 e i 75 secondi;

c) il latte viene inoculato per "inoculo diretto" di streptococchi e lattobacilli e viene coagulato con caglio di vitello ad una temperatura compresa tra i 35 °C e i 40 °C al fine di ottenere la coagulazione entro un massimo di 35 minuti;

d) la cagliata viene tagliata fino a presentare una dimensione simile a quella di un chicco di mais;

e) la cagliata viene, poi, riposta in stampi e la forma sottoposta a stufatura di 35-40 °C in ambiente conforme alla normativa. Durante il processo di stufatura le forme vengono ribaltate 3-4 volte;

f) la salatura viene effettuata mediante immersione in salamoia avente una concentrazione di 16-21° Be, da un minimo di 24 fino a 36 ore, oppure per salatura a secco;

g) eseguita la salatura, il Caciottone di Norcia IGP inizia il processo di stagionatura, che avviene in celle o altro ambiente conforme alla normativa per un periodo da un minimo di trenta giorni ad un massimo di dodici mesi. Dopo la stagionatura le forme vengono lavate prima di essere immesse sul mercato. Sia prima e dopo la stagionatura è consentita la lavorazione con resine o cere.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

Il Caciottone di Norcia IGP possiede caratteristiche di reputazione, morfologiche e organolettiche oggettive e dimostrabili in modo inequivocabile, che lo differenziano in modo significativo dagli altri formaggi della stessa categoria merceologica.

La produzione di formaggio ottenuto da latte misto esisteva in Valnerina anche prima della metà del secolo, legato soprattutto alle condizioni di penuria che, all'epoca, caratterizzavano la vita contadina in queste zone.

Il processo della produzione del Caciottone di Norcia offriva anche dei vantaggi in termini di conservazione assai più lunga grazie all'aggiunta di latte di pecora. Tale vantaggio non è da sottovalutare soprattutto se riferito ai tempi passati in cui non si disponeva di un frigorifero e di poco sale. Inoltre il Caciottone di Norcia essendo un misto aveva pregi di palatabilità e delicatezza paragonabili alla caciotta di vacca, che ne ha consentito una particolare differenziazione e ne ha aumentato il successo e il favore presso i consumatori sin dagli inizi del secolo passato. Con il passare degli anni la reputazione del Caciottone di Norcia è aumentata sensibilmente fino a indentificare questo prodotto con il territorio di produzione.

Tradizionalmente la caciotta di solo latte di vacca, per ragioni di conservazione, ha sempre avuto dimensioni di scalzo e diametro piuttosto ridotte. Veniva consumata in fretta per mantenere la sua fragranza. Il Caciottone di Norcia invece aveva dimensioni maggiori, la sua caratteristica mista non solo accontentava meglio il gusto, sicuramente meno forte del pecorino, ma dava la possibilità di aumentare il calibro delle forme, non comportando problemi relativi ai tempi di conservazione e stagionatura. La cultura casearia della montagna Norcina si è specializzata da tempo immemorabile nella produzione di Caciottone di Norcia, questa scelta degli abitanti della zona è dovuta ad una ragione storica particolare.

La transumanza degli ovini verso le valli umbre e laziali nei mesi invernali comportava una ovvia carenza di latte di pecora in quella stagione. Durante questi periodi nelle stalle, soprattutto nelle zone più marginali come quella di Castelluccio, rimanevano solo una minima parte delle pecore, destinate a produrre carne e il latte per il sostentamento delle famiglie nei duri mesi invernali. In questi mesi si usava produrre il formaggio misto mescolando il ricco e nutriente latte delle chianine (le testimonianze parlano di presenza nel territorio anche di altre razze) con il latte delle poche pecore rimaste. Questo spiega perché il Caciottone di Norcia venga tradizionalmente prodotto con una prevalenza del latte di vacca (fino al 95% circa) rispetto al latte ovino.

In sostanza il Caciottone di Norcia racchiude in se i pregi di entrambe le tipologie casearie, qualità consolidata nella percezione dei consumatori anche fuori regione. Sono molte le testimonianze dirette riguardanti frequenti ordinativi e esportazioni da Norcia verso la zona della Capitale, commercio organizzato da numerosi commercianti del Lazio sin dal dopoguerra.

Dalla ricerca di archivio sono emerse numerose conferme come i documenti fotografici relativi alla famosa Mostra Mercato del Tartufo Nero e dei Prodotti della Montagna che si tiene a Norcia dalla fine degli anni '50, dove è sempre visibile tra i prodotti del luogo in esposizione il Caciottone di Norcia. Dalle fotografie storiche è sempre ben visibile l'etichetta che già ai tempi sfruttava la forte reputazione del prodotto.

Ci sono documenti fotografici anche degli anni '70 e '80 che avvalorano la sempre maggiore crescita della reputazione del Caciottone di Norcia in particolare alcuni scatti di una edizione della mostra mercato tenuta i primi anni '80 nei quali si distingue il Caciottone. In una foto dello stesso periodo si nota in uno degli stand la lista dei prodotti con i prezzi e si legge la parola «caciottoni». In una fotografia dello stand del caseificio sociale scattata negli anni '70 si vedono esposti con chiarezza i caciottoni di Norcia con la caratteristica scritta Caciottone di Norcia, vicino al riferimento promozionale del deposito di Roma, a comprovare la considerevole reputazione e fama di questo formaggio fuori regione.

È comunque dagli anni cinquanta che la mescolanza dei diversi tipi di latte (ovino-bovino) incomincia a diventare conosciuta al pubblico più ampio dei consumatori non solo italiani, diventando stabilmente una tecnica casearia finalizzata all'ottenimento del Caciottone di Norcia. Una prova della solidità della denominazione è riscontrabile in una iniziativa di un grosso operatore nazionale della GDO realizzata per sostenere la città di Norcia dopo l'ultimo sisma. Si tratta di un comunicato stampa in cui si include il Caciottone di Norcia tra i prodotti di maggiore fama del territorio.

Infine a sostegno della prova della reputazione è sufficiente verificare sul web la presenza della denominazione Caciottone di Norcia e la sua differenziazione rispetto agli altri formaggi in termini di riconoscibilità. In particolare la reputazione e la solidità della denominazione sono confermate dalla proposta di vari competitor fuori areale che ne usurpano la denominazione anche geografica.

I fattori determinati dalla metodica produttiva e i fattori morfologici e organolettici ne sanciscono la riconoscibilità presso il consumatore.

Determinati fattori, quali la qualità della materia prima, le tecniche di lavorazione, contribuiscono a conferire al Caciottone di Norcia IGP il carattere di tipicità.

Gli elementi locali tradizionali che caratterizzano il Caciottone di Norcia IGP sono:

l'utilizzo congiunto di latte bovino non inferiore al 90% e non superiore al 95% e latte ovino non inferiore al 5% e non superiore al 10%;

il sapore fragrante, aromatico con un retrogusto caratteristico di panna, dolce e leggermente piccante e con un basso livello di percezione del «salato», particolarmente aromatico;

la pasta dalla consistenza morbida e burrosa, più tenace vicino alla crosta;

il colore della crosta, giallo ocra;

il colore al taglio che risulta bianco tendente al paglierino, con lieve occhiatura da distacco;

la pezzatura più grande rispetto ad altri formaggi appartenenti alla stessa categoria merceologica.

Art. 7.
Controlli

Le attività di controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare verranno eseguite in conformità del regolamento UE n. 1151/2012. L'Organismo di controllo individuato è il 3A-Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l. con sede in Fraz. Pantalla - Todi (PG), telefono 075 8957201, fax 075 8957257, email info@parco3a.org

Art. 8.
Etichettatura e confezionamento

Il Caciottone di Norcia può essere venduto in forma intera o porzionata.

Oltre alle informazioni corrispondenti ai requisiti della normativa cogente di settore devono essere riportate su ogni forma o confezione in modo chiaro e leggibile le seguenti indicazioni:

la denominazione Caciottone di Norcia IGP, realizzata con qualsiasi carattere purchè di dimensioni superiori a qualsiasi altra scritta apposta sulla confezione;

la dicitura: Caciottone di Norcia IGP che costituisce il contrassegno - logo con la preposizione «di» inserita in una figura circolare di sfondo pieno, dovrà avere le seguenti specifiche di stampa, che ne garantiscono una riconoscibilità agevole per il consumatore:

tipo caratteri: Souvenir Medium Demi;

specifiche dei colori-pantoni utilizzati nel contrassegno-logo: Reflex Blue.

È comunque ammesso l'uso del contrassegno logo in scala di grigi o monocromatico.

21A04249

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-170) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.